

Capitolo XXIX

DELLE PRIVATIVE PER LE INVENZIONI INDUSTRIALI PER I DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA E CONVENZIONI INTERNAZIONALI RELATIVE.

Fondamento della proprietà delle invenzioni industriali - Insuccesso dei metodi antichi di premiare gli inventori.

È opportuno d'incoraggiare coloro che applicano il proprio ingegno a trovare nuove invenzioni industriali può essere ammessa senza discussioni. La gloria può bastare per gli scopritori di verità teoriche, non per chi ha applicato l'ingegno e i calcoli intorno ad una invenzione pratica. Il dissidio scorge sulla modalità da adottare per incoraggiare gli inventori. Come fare e decidere, intorno alla bontà delle invenzioni e premiare solo quelle buone? - Se l'invenzioni sono moltissime, e solo l'esperienza che può provare se esse sono utili da riuscire veramente utili, e questa prova sarà data dai

consumatori i quali facendo o non facendo domanda di quella dicitura usochino, o oggetti dell'invenzione dimostrano che essa era desiderata ed utile oppure non lo era. Ed effettivamente una commissione governativa, nominata per scegliere le invenzioni buone da premiare, composta di persone che non hanno un interesse diretto in quella nuova invenzione si troverebbe a mal partito nel giudizio dell'utilità di esse, mancando le prove pratiche, l'esperienza acquisite.

Sarebbe più che gli inventori fossero premiati secondo il loro merito, secondo l'importanza dell'invenzione, ma come si fa a valutare il merito di un inventore, l'importanza d'una invenzione? Ci sono del resto degli inventori genialissimi, ma che non hanno conoscenze, non hanno capitali; costoro commettono il rischio che la loro invenzione resti ignota di fronte all'invenzione altrui geniale di un altro che ha potuto farsi raccomandare, che aveva una legge, cerchia di amicizie; circostanze queste che influiranno sulla sorte che è scabata all'invenzione.

Nel resto le esperienze fatte nei secoli

li XVII e XVIII hanno mostrato, che quando i Geometri si sono ostinati a premiare lentamente gli inventori cedendo di stimolare così il genio inventivo, questo si è manifestato meno potentemente che non nel secolo XIX quando i governi si sono completamente disinteressati alle invenzioni.

Malgrado questo esperimento spero solo l'idea di costituire premi per gli inventori siorge, vedendosi che non può essere l'invento modesto dotato di lavoro e geniali idee e che per mancanza di denaro non è in grado di esplicare la sua invenzione, e così qualche anno fa l'Ummanità di Milano costituì premi a questo scopo. L'Ummanità è un'istituzione fondata con un lascito che Prospero Menzies Socia morendo aveva destinato per provvedere e ridurre la disoccupazione. Ed ecco a questo proposito il commento che fece il Lavoro della Sera del 2 giugno 1907:

« La Società "Ummanità" severa anni or sono istituì un fondo di sussidio agli operai inventori, partendo dal concetto che la ricerca scientifica, più difficile per le condizioni di

mente e di lavoro delle stesse specie, merite di essere incoraggiata e premiata, dando una spinta, verso difficoltà ed abnegazioni, e proficui risultati.

Senonché la pratica ha tradito le aspettative della Società promotrice. La concessione dei vari premi, stabiliti in una cifra variabile dalle 100 alle 500 lire, si venne a esaurire in meno di ottighendo per l'attenza d'inventori, e cioè non illusi.

Le statistiche dell'Ummanità hanno dimostrato, a proposito delle così dette invenzioni che spesso non si tratta che di semplici applicazioni di teorie e di leggi scientifiche già note, e di lavoro il quale può forse avere qualche valore nel campo industriale, ma che non ha in nessun modo il carattere della genialità; ovvero il che è assai peggio - si tratta di un errore fondamentale che fa sorgere castelli in aria ed a cui sono risentate presto e tardi le più amare disillusioni. Le ricerche del moto perpetuo e le macchine per volare tengono il triste record in questo campo.

Per questa ragione si è venuti nella deliberazione di sopprimere il fondo sussidii.

«Io non significa però che, haddare qualche intol-
 lotta geniale sorga veramente nella classe loro,
 nativa e dia frutti reali, esso non abbia a ve-
 nire incoraggiato, in via eccezionale, dalla so-
 cietà "Humanitaria".»

È questa la seconda prova / la prima fu
 la Cooperativa per gli inventori, promossa dal Prof.
 foli, intesa ad aiutare gli inventori poveri, ma
 anche esse, come si vede, è fallita.

Il riconoscimento della proprietà pri-
 vata, limitata nel tempo, delle inven-
 zioni industriali.

Il nostro legislatore si è messo su
 di una via diversa ed ha detto: perchè non
 applicare nel campo delle invenzioni quel-
 l'istituto della proprietà privata che ha dato
 tantissimi frutti, che è stata lo stimolo
 più forte ad un'altrissima produzione? Finché
 dico la proprietà familiare. di tribuò si
 ebbe alla fonte di lavoro i risultati furono
 perenni, la produttività scarsa: solamente
 la ragione della proprietà privata si ebbe
 il massimo incremento alla produzione.

La legislazione moderna sulla
 proprietà industriale consista appunto il

principio che le invenzioni industriali posse-
 no formare oggetti di una proprietà. Così lo stato
 non si era, più affatto di dice quella invenzio-
 ne è buona o cattiva, riuscita e dare ricci ri-
 sultati o no, e un'invenzione seria e cervello
 tica, ma dice invece: io vi garantisco la pro-
 prietà della vostra invenzione: senza la
 esperienza, saranno i consumatori che in
 ultima analisi giudicheranno della bontà,
 dell'utilità, della serietà della vostra invenzio-
 ne.

Ma il legislatore garantendo all'in-
 ventore la proprietà privata della sua inven-
 zione gli ha dato il maggior stimolo ad inventa-
 re. E difetti non furono così grande il numero
 delle invenzioni come dal giorno in cui fu
 garantito all'inventore il monopolio esclusi-
 vo della sua invenzione.

Ma se è giusto che sia impedito me-
 do tutelato l'interessato, il vantaggio di colui
 che col suo ingegno e risorse a fare un
 utile invenzione, lo stato non poteva trattenere
 trascurare un altro grande interesse, quello
 della società. Se è giusto che si conceda la
 proprietà privata all'inventore per stimolarlo

e compiere le invenzioni, dove però tenersi conto del fatto che non si può concedere un monopolio perpetuo il quale finirebbe per costituire una specie di taglia perpetua e danno dei consumatori. Quindi si è stabilito che queste proprietà industriale e diffeenza delle altre fosse temporanea. Nella nostra legislazione ha durata massima della proprietà industriale e di quindici anni. Se l'invenzione è buona riuscirà in quel termine abbastanza lungo ad utilizzarsi la sua invenzione ed a tirarne quel profitto che costituisce il premio alle sue fatiche, alla sua genialità. Che se poi l'invenzione non è utile, non è pratica, non è ad ogni modo giusta che sia stabilito un privilegio perpetuo ad una sola persona. Dopo 15 anni dunque tutti possono approfittare dell'invenzione applicata al commercio ed all'industria.

Questo è il principio sancito dalla nostra legislazione sulla proprietà industriale; Condizione per la concessione e delle proprietà industriale. Industrialità.

Bisogna poi notare che questa proprietà industriale non è concessa per tutte le invenzioni, ma è necessario che vi siano certe

condizioni, quest'invenzione deve anzitutto essere nuova ed in secondo luogo essere industriale.

Cominciamo del carattere della industrialità. L'invenzione:

a) non deve avere solamente un carattere scientifico, ma carattere tecnico. Sarebbe ridicolo che una proprietà si potesse rivolgere, per es., ad un telescopio, perché non appena questo è comunicato entra nel patrimonio intellettuale di tutti. Inoltre questi concetti teorici, appunto perché sono teorici non hanno una possibilità di applicazione immediata e quindi non avrebbero nessun vantaggio economico, e le leggi quindi non furono interessarsene. D'altronde coloro che studiano per affermarsi della verità scientifiche, devono avere soddisfazioni sufficienti nel fatto di averle dimostrate, di averle portate a cognizioni di tutti;

b) la proprietà poi deve avere per scopo di tutelare la produzione di beni materiali, non quelli di beni immateriali. Se, per es., un tale inventa un metodo nuovo di amministrazione una casa di commercio, stabilendo, per es., feccili sistemi di controllo, etc., non può pretendere poi che

queste sue invenzioni venga tutelate con una
privativa.

Queste invenzioni non sono tutelate le invenzioni che
si riferiscono a metodi agricoli ed anche al com-
mercio. Si tratta generalmente in questi casi fini
che altro di formule che hanno un carattere scien-
tifico: un tale, p. es., *torosa* che deve ottenerci
sultati migliori di quelli fino allora ottenuti
in certe concime risultante dalla combina-
zione di alcuni sali proprii di azoto, di fos-
foro, di fosfati, etc., e queste invenzioni sono
fatto probabilmente di studi puramente teorici
o di laboratorio. Non si tratta quindi di un'in-
venzione che abbia un carattere industriale. So-
no invece nel campo dell'agricoltura esse in-
ventate una macchina per feccare, per rivide-
re, per farci i covoni: in questo si tratta prae-
samente di prodotti materiali di carattere in-
dustriale e che potranno perciò essere tutela-
ti da una privativa.

d) Non può essere oggetto di privativa un certo
metodo speciale nuovo di pubblicità, per es., di
avverti più o meno pratici;

e) non possono essere tutelati da privativa i
medicamenti, sebbene riesce ad inventare un

medicamento che abbia qualche terapeutica
particolare potrà conservare il segreto della com-
posizione di esso, ma il giorno in cui questo
segreto sia conosciuto tutti potranno fabbricare
quello stesso medicamento, questi però non
potranno mai dire che quel medicamento fore
venge del primo inventore, il quale potrà
solo tutelare la produzione sua con un mar-
chio particolare che indichi la provenienza
di quel prodotto del suo stabilimento e
non de altri.

Non si è veduto di tutelare con una
privativa l'invenzione di un medicamento per-
ché qui l'interesse dei consumatori è pre-
fontemente trattandosi di cose che finiscono
vere o migliorare la vita di un mammifero;
finalmente, ed è evidente, non si concede la
privativa ad oggetti che possano in qualche mo-
do nuocere contro i sentimenti della morale, con-
tra l'ordine pubblico o contro le istituzioni fun-
damentali dello stato.

Nota dell'invenzione

L'invenzione deve essere inoltre nuova,
ossia non prima conosciuta, la novità, come del
resto anche l'industrialità dell'invenzione

non si afferisce già al prodotto ottenuto ma
l'oggetto stesso inventato. Così potrà essere
tutelato da privativa un forno speciale per
la cottura del pane.

Novità dell'invenzione vuol dire che
essa non era conosciuta prima dal pubblico,
nessuno all'infuori dell'inventore sapeva in che
cosa consistesse quell'invenzione, o se forse lo
sapevano non conoscevano però quali erano
i mezzi per attuare quella invenzione, non
conoscevano ancora i metodi precisi con
cui quella macchina veniva ad essere fabbric-
ata, non sapevano il modo di applicarla nel
certo processo chimico che dava quel tale pro-
dotto. Se questi modi, questi metodi fossero
tali, conosciuti l'invenzione sarebbe entera-
mente nel dominio del pubblico e non potrebbe più
essere tutelata da privativa. Ecco perché una di-
scussione per l'inventore che ha veduto sortire
nel pubblico dominio ciò che era stato oggetto
di una sua speciale invenzione, prima che egli
avesse potuto chiedere la tutela con una pri-
vativa. Certo l'inventore potrà magari avere
il diritto di chiedere i danni a colui che ha
resole sua invenzione prelese avendo l'obbie-

to del segreto e magari farlo condannare co-
me violatore di questo suo segreto industriale,
ma non potrà più pretendere la tutela della
privativa.

L'invenzione può essere stata fatta nel
l'estero ed all'estero già essere nota. Se il carattere del
la novità volere dice immemorabile e indefinibile,
novità per tutti, colui che ha ottenuto la privativa
industriale in un paese, p. es. in Francia, non
potrà più ottenerla in altro paese, perché chiedendo
la sua privativa ha dovuto presentare modelli, di-
segni, descrizioni ossia l'ha resa nota. E' ora
dente che non si potrà spingere il carattere della
novità fino a questo estremo, ossia che la pri-
vativa venisse chiesta in tutti i paesi nello
stesso giorno, o a minuto di guida che essendo
contemporaneamente fosse ignota a tutti. Ciò avreb-
be costituito una grave difficoltà, ed anche
una grandissima spesa. Si è quindi fatto uno
strappo a questo carattere della novità e si è
stabilito che ove l'invenzione sia già stata chie-
sta in un paese, potrà essere tutelata da una
privativa industriale in Italia qualora non
fosse ancora stata importata ed attuata nel
nostro paese. L'inventore deve quindi effect

te e la sua richiesta. Vediamo poi che cosa ha
stabilito le convenzioni internazionali per rego-
larla queste materie.

Un'invenzione può essere successiva
ad un'altra, un inventore, p. es., ha trovato una
macchina, e questo è già messo in commercio
titolo della sua proprietà, un altro poi è riuscito
ad introdurre un perfezionamento in quella
stessa macchina. Spettualmente qui bisogna con-
siderare due parti. Il primo inventore ha un be-
rretto per quindici anni e quindi il secondo non
potrà applicare la sua invenzione se non ha il
consenso del primo, almeno finché non sia
trascorso il termine della prima invenzione,
D'altra parte questo non ha diritto di applicare
alla sua macchina quel perfezionamento.

Esame preventivo

L'invenzione si è detta deve essere
nuova ed industriale, il che non basta alle
cause di legge, che gli attestati di proprietà, o
brevetti del governo debbano dimostrare che
si tratta di un'invenzione nuova ed indu-
striale. La questione è assai importante.
Le proprietà per le invenzioni devono essere de-
tate per il loro carattere di novità ed industrialità.

lità, ma per applicare questo principio rigordan-
do sarebbe necessaria un'organizzazione loro ora-
tica amministrativa complicatissima e minutissi-
ma. Se il Governo quando gli sono presentate de-
mande per un attestato di proprietà dovesse fa-
re un esame preventivo del carattere di indu-
strialità e di novità si troverebbe di fronte ad
un compito assai arduo. Tra sono presi in cui
questo esame viene fatto, per es., in Germania,
e le domande viene accolte solo nel caso che
l'ufficio sia persuaso che tale carattere di novità
e di industrialità esiste e l'attestato che essa
richiede dimostra o pretende dimostrare che
l'invenzione è nuova ed industriale. Ma è
molto difficile che l'ufficio dei brevetti ger-
manico o di quegli altri paesi dove un simile
sistema è adottato, riesca ad una dimo-
strazione assoluta perciò che riguarda la
novità dell'invenzione. Per ottenere ciò bi-
sognerebbe che l'ufficio dei brevetti fosse com-
posto di funzionari espertissimi in tutti i
rami, in tutti le applicazioni tecniche del-
l'industria, dovrebbe avere una scienza

vestigine per conoscere tutto ciò che si è inventato nei tempi passati e saper distinguere se non si tratti invece che di una nuova invenzione soltanto di una psiche modificazione ad una macchina già esistente, etc. Si comprende che una simile ammissione si possa difficilmente trarre fra i componenti di un ufficio governativo. Il loro giudizio quindi saranno approssimativi e non potranno costituire se non una presunzione.

Tale questa difficoltà estrema di cui si dice, a darsi brevetti soltanto a quelle invenzioni che sono veramente industriali e nuove, in che si è preferito seguire un sistema diverso, cioè di non fare l'esame preventivo e di farlo limitatamente ad alcuni caratteri oggettivi sui quali la disputa non può essere che minima. Se avviene poi che l'ufficio rilasci un attestato di priorità per un'invenzione che non è più un'invenzione perché non ha il carattere delle novità o perché è già tutelata da una precedente priorità ancora in vigore, saranno le persone derogate che potranno ricorrere al giudice in proposito ed il giudice giudicherà caso per caso.

caso.

Del resto anche col sistema tedesco non si evita questo inconveniente perché se non cessasse l'eccezione alla parte che si crede lesa nel suo diritto di priorità di chiamare in giudizio l'altra parte.

Così che sembra assai più preferibile e più conveniente il nostro sistema che quanto meno ha il vantaggio di una minor burocrazia, di minori lungaggini. Del resto si può presumere che chi fa un'invenzione saprà se essa si riferisce a cosa già nota e quindi di sapere calcolare questo suo rischio di essere condotto in tribunale e non fare una domanda per una invenzione rifiutata rinnettendoci le spese.

L'Inghilterra ha adottato un sistema intermedio. Ora l'ufficio dei brevetti fa lo esame preventivo nel senso che esaminata se sia stata presentata una domanda di atto stato industriale nei venti anni precedenti. Così l'attestato rilasciato dall'ufficio inglese dei brevetti vale a dimostrare in modo preciso, che negli ultimi venti anni non è mai presentata alcuna domanda di atto.

Stato che si riferisca a quella stessa invenzione.
L'esame preventivo in Italia

L'esame preventivo che il nostro regolamento dei brevetti deve farci limitare ad alcuni punti che si riferiscono essenzialmente alla industrialità. anzitutto deve essere esaminata la domanda per vedere se essa non contraffanga nelle sue conseguenze della morale ed ell'ordine pubblico e questa invenzione, abbia per oggetto la produzione di beni immateriali: in quali casi essa non può essere consentita. Inoltre dev'essere fatto l'esame preventivo nel caso che si tratti di brevetti di invenzione o di commestibili. In questo la domanda deve essere dell'ufficio dei brevetti e questa, se al consiglio superiore di sanità il quale deve dare il suo parere intorno a questa invenzione, presere che si limita a dichiarare che l'oggetto presentato non contiene nessuna sostanza che possa ritenersi nociva per l'igiene o la salute dei consumatori e non implica affatto l'approvazione del principio o la dichiarazione del risultato buono. Quando il consiglio superiore di sanità abbia dato il suo parere allora l'attestato che vien richiesto deve contenere l'invito in seguito il par-

ore del Consiglio superiore di sanità.
Specie delle privative industriali

Quante sono le specie di attestati che l'ufficio dei brevetti italiana? Sono diversi e secondo della domanda che si presenta.

Prima di tutto vi e' l'attestato di privativa industriale propriamente detto che concessa il diritto nelle persone a cui vien concesso di avere il monopolio per un certo determinato tempo - quindici anni al massimo - della sua invenzione. Poi vi e' l'attestato di prolungamento, e ciò perché mentre il massimo di durata delle privative e' fissato in 15 anni, questa può essere chiesta, per es., per soli tre anni, salvo poi richiedere successivi prolungamenti fino al compimento delle cifre totali di anni 15, o se l'inventore lo crede conveniente. In terzo luogo può essere concessa un attestato d'importazione, quando la privativa industriale sia già stata concessa all'estero le legge nostra non nasce che prima aver veloce nel nostro paese per un determinato periodo di tempo chiedendo un attestato d'importazione. In quarto luogo si possono chiedere dagli attestati come si può ottenere un'adificazione di brevetti e

dei suoi eventi cause e le sospette ed insanguine principali. L'attestato stante alla manifestazione che ha per oggetto gli effetti della privativa principale presbuto il tempo della durata di essa privativa. Così non si fanno spese per ottenere attestati speciali.

In fine si possono concedere gli attestati di riduzione.

Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, cominciando a contare dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre precedente o più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato appartiene può chiedere che questo venga ridotto soltanto ad una delle parti della descrizione unita alla prima domanda indicando distintamente quello che intende escludere dalla privativa, e le parti così escluse sono considerate come non mai prima comprese nell'attestato di privativa ridotti, ed si fa allo scopo di impedire che altri, dichiarando che l'invenzione comprende in parte elementi già noti, possa far cadere nel nulla la privativa.

Natura della privativa.

La natura della privativa consiste nella

esclusività a partire dal giorno della domanda, che il titolare della invenzione ha difeso quella che forma oggetto dell'invenzione stessa e di tutte le altre possibili parti. È un analogo privilegio temporaneo del quale il titolare della privativa dispone, per grazia che egli può permettere se che altri faccia quello che forma oggetto della sua privativa, ma senza il suo permesso la cosa è illecita.

Durata.

Come ho già detto la durata massima è di 15 anni e comincia a decorrere dal primo giorno di uno dei mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, questo per comodità di calcolo delle tasse che devono essere pagate. L'ultimo giorno è quello immediatamente susseguente o più prossimo al giorno in cui esso attestato fu chiesto, né conteranno mai frazione di anno.

Chi chiede l'attestato ha facoltà di scegliere il numero d'anni che vuole, egli è libero di chiedere uno o più attestati di prolungamento in modo che tutti insieme non superino la durata di quindici anni.

Chi è attestato d'impostazione non

possano coadunarsi in durata quella della privativa
che si concede e per il termine finit
lungo, ed in ogni caso non finit di 15 anni.

Tasse

Si è finit detta la distinzione fra im-
poste e tasse. Le imposte sono quelle che sono
pagate dai contribuenti in maniera obbligate
ria e per servizi d'indole generale che lo
Stato rende indistintamente a tutta la socie-
ta: tutti sono obbligati a pagare i dazi di
impostazione, le imposte sui consumi etc.,
ed i proventi servono allo Stato per provve-
dere ai suoi fini generali di giustizia,
istruzione elementare, etc. Accanto alle
imposte vi sono le tasse ad quatenus
si vogliono indicare quei tributi pagati
volontariamente dai contribuenti o seb-
ben dietro domanda dei contribuenti per
un dato servizio; essi, per es., le tasse sio-
liche, il dazio propositivo notoramente di
passaggio che le tasse che lo Stato si fa fa-
gere per questo scopo non rappresentano
tutto l'ammontare della spesa del servi-
zio, una parte della spesa, e forse la
maggiore, è caricata sul fondo della

imposte ed è pagata da tutti i contribuenti.

Il principio relativo alle tasse trova
applicazione anche nel campo delle privative
giacche ci troviamo di fronte ad un servizio
il quale dallo Stato è reso a costi speciali natu-
ri, sui quali è giusto che pesi la spesa sul lo
Stato o ricambio per questo genere di servizio.

Le tasse che lo Stato si fa pagare per il
servizio dei bevetti sono di tre specie: proporzio-
nali, annuali e fisse. Queste ultime per non
sono perfettamente adatti alle cose che
vogliamo esprimere.

La tassa proporzionale è pagata da
coloro che chiedono un attestato municipale
di privativa. Si chiama proporzionale per-
che è composto di tante volte dieci lire per
quanti sono gli anni per i quali si chiede
la privativa. Si paga all'atto della domanda
da dell'attestato.

La tassa annuale è quella che è pa-
gata ogni anno successivamente fra tutti gli
anni per i quali dura la privativa, questa
tassa è anche graduale cioè aumenta di tre
in tre anni col progredire della vita della
privativa. Infatti essa è di L. 10 per i primi

tre anni, di L. 65 per i successivi tre anni, 90 per
 settimo, ottavo e nono anno, 115 per il decimo
 undicesimo e dodicesimo anno e 140 per i suc-
 cessivi anni. Queste gradualità corrispon-
 de ad un equo concetto di giustizia distribui-
 tiva, e giusto infatti che lo Stato si faccia pa-
 gare non solo in rapporto alla spesa che egli
 ha per questo servizio, ma anche in rapporto
 all'utilità che l'inventore trae dalla sua pri-
 vativa di invenzione. Esiste supposto che colui
 il quale chiede che la privativa duri fin
 lungo tempo e quindi deve pagare la tassa
 annuale per un numero maggiore di an-
 ni ritragga un utilità maggiore della
 sua invenzione. È un'assunzione un po' for-
 zolana ma che può essere ammessa causa
 l'impossibilità di stabilire norme più cost-
 to.

La tassa deve essere quella fissa, non
 e sempre proporzionale contemporaneamente col
 la altre due. Chi chiede un attestato privativa
 paga all'atto delle domande
 la tassa proporzionale, poi negli anni
 successivi la tassa annuale. Invece la tassa
 fissa si paga per gli attestati minori, di un.

postazione, di prolungamento, completivi e di
 riduzione. Essa è di L. 40.

Scrittura per ottenere un attestato di
 privativa

Per ottenere un attestato di privativa
 va bisogno anzitutto che vi sia una descrizione
 dell'invenzione. La descrizione deve essere comple-
 ta, fatta in modo tale che da quella descrizione
 una persona esperta in quella determinata
 arte possa ricostituire l'invenzione medesima,
 di guisa che alla scadenza del brevetto tutto fosse
 no usate di quella invenzione. Quindi deve
 questa descrizione essere chiara non per il
 pubblico in generale, ma per tutti i pratici di
 una determinata arte. Non si deve tener cola-
 to neppure una parte minima dell'invenzi-
 one, questo fatto basterebbe per far cadere nel
 nulla la domanda di attestato. La descrizi-
 one deve essere fatta in lingua italiana o fran-
 cese e deve essere accompagnata da una tradu-
 zione in tali lingue.

L'inventore può presentare modelli
 o disegni tali che riescano a rendere più facile
 la comprensione della sua invenzione, tali disegni
 o modelli sono necessari quando la descrizione

ne senza di essi, non riuscirebbe a dare una
idea abbastanza esatta dell'insorgenza.

La domanda dell'attestato poi deve
essere presentata sia personalmente sia da uno
speciale mandataris munito di procura autentica
o autentica da un notaio o dal sindaco.

La domanda deve contenere:

- 1) il nome, cognome, patria e domicilio del
richiedente o del mandataris.
- 2) l'indicazione delle scaperte od insorgenze
in forma di titolo che ne esprime brevemente
una con precisione i caratteri e lo scopo,
- 3) l'indicazione delle durata.

In una stessa domanda non si
può chiedere più di un solo attestato, né uno
solo per più insorgenze o scaperte.

Le descrizioni ed i disegni devono
essere presentati in triplice originale; i due
delli in uno solo.

alla domanda deve essere unita:

- 1) la ricotta da cui apprezisce essere versato in
una delle pubbliche casse la tassa corrispondente
all'attestato che si richiede,
- 2) l'elenco delle carte od oggetti presentati,
- 3) la procura; 4) il titolo originale o la copia

legale da cui apprezisce la privativa concessa
all'estero quando si richiada attestato per
importazione.

La domanda deve essere fatta in carta
da bollo da L. 1,20, in duplice e l'elenco
carte da L. 0,60, i disegni e i modelli devono
essere bolliati secondo le loro proporzioni in con-
formità delle leggi sul bollo.

Le domande e gli allegati devono es-
sere presentati alla Prefettura od alla Sotto pre-
fettura del comune dove risiede l'inventore o
dove egli ha eletto domicilio. Il funzionario
della prefettura redige un verbale dove indi-
ca il giorno l'ora, ed il minuto della pre-
sentazione, ciò per accertare le priorità nel
caso di presentazione di un'altra domanda
consimile.

Nei cinque giorni successivi alla
presentazione della domanda, questa e gli
allegati devono essere inviati al Ministero di
A. S. & C. insieme con una copia in carta
libera del processo verbale. Finché non si
verifichino se le prescrizioni di legge sono state osservate,
le domande sono registrate colla data della lo-
ro presentazione.

Rifirto di registrazione.

Il rifirto di registrazione si ha: quando non si tratti di rinovazioni che possano farne oggetto di privilegio; quando non si debba pagare la tassa relativa e quando la domanda non risulti abbastanza istruita, abbastanza corredata di tutti i documenti necessari, o quando, ove si tratti di sostanze chimiche, manchi il nulla osta del consiglio superiore di sanità.

Questo rifirto di registrazione deve essere notificato a cura della Prefettura o Sottoprefettura e mezzo d'uscire al denunciato reale ed elettivo del richiedente.

Vi è diritto di presentarsi ricorso entro quindici giorni del rifirto di registrazione. Il ricorso contro il rifirto di registrazione è presentato sempre alla Prefettura o Sottoprefettura ma deve essere corredato del deposito di L. 50, le quali vengono restituite ove il reclamo venga accetto, altrimenti no.

Questi reclami sono mandati di nuovo ad una commissione dei reclami seduta

a Roma e composta di 12 membri nominati anzitutto dal ministero di C. I. e C. che deve scegliere tra magistrati inamovibili e fra professori dell'Università di Roma, gli altri fra i membri della sezione di scienze fisiche dell'accademia dei Lincei, fra professori della scuola d'applicazione per gli ingegneri, questa commissione si divide in tre sottocommissioni: matematica, fisica, chimica. Tre membri possono rinviare e questa commissione i loro reclami correlati di memorie, dissertazioni, etc., possono accordando essere innalzati e descritti oggettivamente.

Le decisioni di questa Commissione sono definitive salvo a reclamare ancora dinanzi alla II sezione del consiglio di Stato nel caso soltanto che si tratti di decisione che sia stata data, oltre i poteri di questa commissione.

Trasferimento delle privative.

Le privative industriali possono anche essere trasferite da una persona ad un'altra. Chi ha ottenuto una privativa può aver convenienza e cederla ad altri. La legge riconosce questa facoltà. Può anche darsi che

il trasferimento sia una semplice licenza di sovvenire delle privatine. In questo caso la proprietà della privatina non è trasferita, ma è concessa soltanto l'uso, il diritto di concessione. Questo diritto può essere stato limitatamente ad un paese o ad una parte della intelligenza. Per la licenza le leggi non impongono formalità. Ma quando avviene realmente il trasferimento della privatina da una persona ad un'altra allora è opportuno che di questo trasferimento sieno avvertiti anche i terzi. Se non ci fossero dei terzi che passano realmente a contrattare col primo concessionario e con colui che gli è succeduto, il contratto di trasferimento potrebbe essere convalidato senza bisogno di pubblicità. Ma ora si tratta degli interessi dei terzi, dei titolari, se il trasferimento della privatina non fosse reso pubblico potrebbe darsi che qualcuno ritenesse ancora che la privatina appartenesse al primo concessionario ed a costui chiedesse la licenza o da costui magari volesse comprare la privatina. E se il concessionario non è in buona fede potrebbe di nuovo per una seconda volta percepire il prezzo.

Ora quindi l'istituto della registrazione del trasferimento. Tutti i trasferimenti di licenza sono registrati presso l'Ufficio delle Privatine del Ministero di A. D. e C. e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ad spese del richiedente. Non è questa registrazione il trasferimento stesso. Questo è valido per le due parti che lo hanno contratto, ma non ha valore rispetto ai terzi.

Supponiamo che un tale che era proprietario di una privatina l'avesse venduta ad un altro a distanza di una settimana. Se il secondo è stato prima iscritto a fare registrare il suo trasferimento presso l'Ufficio dei Privilegi e nella Gazzetta Ufficiale e costui che aveva il diritto di privatina. Il secondo potrà chiedere il risarcimento dei danni ma non potrà più valersi contro l'acquirente che era in buona fede.

Questo istituto della registrazione è stato copiato da quello della proprietà privata dei beni immobili e vale lo stesso principio. Dovunque vi ha valore solo per i trasferimenti che avvengono tra vivi poche per quelli che avvengono per causa di morte non è proprio

cessario che si faccia questo trasferimento essen-
do in via altri istituti giuridici che regolano il
passaggio dei beni del defunto ai suoi eredi, co-
sicché i stessi devono sapere con chi contrattare
quando il primitivo concessionario è morto.
Nullità ed annullamento della privativa

La privativa concessa può anche ca-
dere nel nulla per diversi motivi che a proposito
non indicherò; nullità ed annullamento.

La nullità della privativa industria-
le si ha quando la privativa stessa deve conside-
rarsi come mai esistita in quanto che
questo attestato di privativa industriale ha
tali caratteri per cui fin dal momento in cui
è stato concesso doveva essere considerato co-
me nullo. Terzo quando si è nullità cade
in tutti gli effetti che l'attestato ha prodotto.

Invece l'annullamento della priva-
tiva si ha quando l'attestato è stato concesso regola-
mente, quando è rimasto in vita per un certo
tempo e dopo, per una determinata causa,
è caduto nel nulla, ma solo a partire da un
dato momento prima del quale la privativa
ha prodotto tutti i suoi effetti.

Terzo di tutto dunque la nullità

della privativa è dovuta a quelle cause date le qua-
li l'attestato di privativa industriale non de-
ve essere concesso: per es., se l'attestato si refe-
re ad un'invenzione che non ha i caratteri
dell'industrialità e della novità. Così anche
cade nel nulla l'attestato concernente ma-
chine e processi che si riferisce ad invenzioni fu-
ramente teoriche, ed a un attestato contrario
alle moralità o all'ordine pubblico.

Inoltre, anche supponendo che l'atte-
stato potesse essere legalmente concesso, senza
corrono qualcuna di quelle condizioni che
sono considerate essenziali perché l'attestato
posse concedersi, l'attestato sarà nullo. Se, per
es., si tratta della privativa di un oggetto ma-
te ed industriale, ma però chi ha fatto la de-
manda di privativa ha unito una descrizione
che era imperfetta e l'ufficio, non avendo ese-
minato queste descrizioni con sufficiente di-
ligenza, ha sottoscritto la concessione allora la
privativa potrà essere annullata quantunque
per se stessa si riferisse ad invenzione che pote-
va esercitare la privativa.

Se poi alcuni sulle la privativa refe-
renti a bevande o a sostanze alimentari le

questo sia stata concessa senza sentire il parere del Consiglio superiore di Sanità.

Può anche l'attestato cadere nel nulla se l'inventore, allo scoppio di fuggire una tassa minore, avesse chiesto un attestato completo, invece di chiedere un attestato principale. Chi chiede un attestato completo paga soltanto una tassa di lire 40, quindi taluno può essere tentato di far passare un'immaginazione che è principale per completa, onde pagare solamente questa tassa e non la tassa proporzionale a quella annua. Se si è ottenuto questo attestato che doveva essere un attestato d'immaginazione principale sotto colore di attestato completo, si è cambiata l'intestazione nell'attestato che ha assunto una figura che non era la sua e quindi l'attestato è come se non fosse mai stato concesso.

Le cause di annullamento sono due: Emangi tutto il non pagamento della tassa annuale entro il primo trimestre dell'anno. Questa è una causa dipendente dalla persona stessa perché con una disposta obbligazione questa avrebbe potuto mettersi in regola, perciò se non si è pagata la tassa, si può so-

porre che chi aveva richiesto l'attestato, non aveva versato un profitto sufficiente. Se poi lo ha fatto senza pagare non è giusto che gli sia concessa poi una sanatoria in seguito perché altrimenti tutti aspetterebbero a pagare la tassa sino all'ultimo momento della durata della privativa per vedere se l'immaginazione può essere o no applicata.

Lo Stato, che in ogni maniera non ricorre a processi spese per questo ufficio, ha stabilito anche a scopo fiscale, senza di annullamento della privativa il non aver pagato la tassa nel tempo prescritto.

Fin contravvenzione è la seconda causa di annullamento.

La nostra legge stabilisce la decadenza per non uso durante un anno quando l'attestato di privativa era stato concesso per non più di 5 anni; se era concesso per più di 5 anni il non uso durante 2 anni annullava la concessione.

La convenzione di Dancoles del 1900 stabilisce per tutte le privative il limite di 5 anni anziché 2. Se non è mai stato respinto durante questo periodo una privativa

sic detto manca lo scopo per cui è stata concessa, ossia il diritto esclusivo all'inventore di usare di una invenzione a preferenza di tutti gli altri. Questo diritto infatti è concesso per dare un'adeguata remunerazione a chi ha fatto l'invenzione e non poche frotte vengono tentate nascoste a tutti.

Ciò che deturba a qualche dubbio qualche volta può darsi che il concessionario della privativa, avesse tutte le buone intenzioni di usare le privative stesse, ma per non aver trovato nessun capitalista che gli abbia fornito il denaro necessario per esplicare la sua invenzione. Ma a questo riguardo si osserva che la mancanza di capitale necessario posto appunto di un'invenzione deve considerarsi come non sufficiente a spiegare il non uso perché se ciò si ammette si apre la via facilissima fatta nel l'istituto delle decadenze delle privative per cui tutti potrebbero sempre dire di non avere il denaro necessario in quelle misure sufficienti, anche perché potrebbero averlo investito in altre parti. Inoltre si è osservato che non deve spuntato fatto costituire una sen-

za sufficiente in quanto che se l'invenzione è effettivamente utile e facile trovare capitalisti pronti, e se non senza aver tentati e se è giusto che questi erano persuasi che l'invenzione non aveva alcun valore.

Si è considerata come un uso sufficiente di non uso quella che sia assolutamente indipendente dalla volontà del concessionario delle privative, che questi, per es. sia diventato malato e non abbia potuto più occuparsi della sua invenzione.

Certo però questo istituto del non uso, per quanto lo si voglia giustificare e impo-
 Arcaismo verso l'inventore perché il limite di tempo, anche se breve e prolungato oltre anni è relativamente breve. Spesso, anche all'infuori della buona volontà del l'inventore, ci sono circostanze economiche che impediscono di usarlo. In epoca, per es., di grandi crisi può mancare il denaro ed i capitalisti possono essere disorientati e assai diffidenti e timidi.

L'inventore deve perciò aspettare che passi il periodo di timore e di crisi, e quando si è in un periodo anche oltre tre

anni.

Parrebbe quindi consigliabile una maggiore larghezza a questo riguardo.

Bisogna però notare che la tendenza e piuttosto verso una restrizione di feceri specialmente per la privativa pronunciati dall'estero. Ed a questo riguardo è degna di note una legge recente della Gran Bretagna, che invita del resto la leggimità, la quale ha stabilito che la privativa straniera dovesse essere attuata nel paese o per la loro parte principale.

Questo è come una specie di protezione passiva si vuole che l'industriale straniero che ottiene all'estero la privativa che porta in un paese, non possa limitarsi ad impiantare all'estero il suo stabilimento e ad importare poi in paese i prodotti del suo stabilimento stesso facendo così concorrenza ad altri industriali. La forma della somministrazione da parte dei concorrenti stranieri è venuta ad introdurre la questione del non uso.

Violazione dei diritti di privativa

I diritti di privativa possono essere violati dai terzi contraffattori e si ha allora

o la contraffazione del diritto di privativa.

Intesa nel senso filologico contraffazione vuol dire fabbricazione di uno stampo o congegno che imiti o riproduca oggetti, congegni, strumenti che sono tutelati dalla privativa industriale. Ma la legge ha esteso il concetto di contraffazione ed ha considerato colpevoli di contraffazione tutti coloro che in contraffazione alla privativa fabbricano prodotti, adoperano macchine ed altri mezzi ed apparecchi industriali, ovvero ricettano, spacciano, frangono in vendita, od in altro modo nello stato oggetti contraffatti. Quindi si estende anche a tutti gli atti della vendita e del trasporto in Italia delle merci prodotte in violazione a privativa. Naturalmente questa contraffazione deve essere dimostrata e la dimostrazione risulta da un confronto dell'oggetto contraffatto sulla descrizione che era stata fatta nella domanda di privativa e nei disegni, sui modelli presentati in quel momento, ed anche quando si vede la necessità di una descrizione, di disegni e di modelli precisi e rinvenuti che accompagnano la domanda di attestato di privativa.

Il reato di violazione di proprietà industriale è colpito con una multa che può andare sino a 500 lire, ma può essere riprodotto sotto tutte le volte che si verifica un nuovo atto di contraffazione. Inoltre, questa è la semplice condanna penale che è pagata nel corso dello Stato e non si naturalmente beneficia del danneggiato, il quale potrà, in seguito a questo condanna penale, chiedere il risarcimento dei danni, risarcimento che potrà giungere a cifre anche elevatissime.

Naturalmente, perché vi sarebbe una condanna penale è necessario che colui il quale è colpito di quella contraffazione ne sia colpevole in mala fede. Se anche fede in questo caso si suppone salvo dimostrazione contraria ossia di essere giunto ai medesimi risultati per studi propri. Certo una così simile dimostrazione sarà difficile da darsi. Sarà più facile darle quando si tratta di alcune sostanze diverse da quelle che separatamente ve reclamate alla produzione delle macchinine contraffette. Supponiamo che un industriale abbia dato incarico ad un ingegnere di possiedere all'impianto di una sua

Questo industriale non è pratico del macchinario e non si sottengono i prodotti in quella detta miniera industriale. L'ingegnere che gli fa quel l'impianto, gli mette dentro una macchina che costituisce contraffazione contro un brevetto. Allora il colpevole di contraffazione non è mica l'industriale, ma l'ingegnere che ha presidiato all'impianto e che per le sue qualità tecniche era in grado di sapere se si trattava o no di macchine contraffette.

Così che si possa considerare una persona come colpevole di contraffazione è necessario che intervenga un giudizio, ma nel tempo in cui esso dura e fino a che il giudizio stesso sia finito il contraffattore potrà continuare a produrre quelle determinate macchine che sono oggetto della proprietà industriale. ?

In questo caso certamente il danno sarebbe gravissimo per l'industriale perché le procedure e lungo e possono passare anni prima della sentenza definitiva. Ovvero questo industriale che ha una propria esiste impossibile alla contraffazione che si seguita a fare della sua invenzione.

no? Il vantaggio che il contraffattore ritrae può essere superiore a quello delle spese della lite ed aver quindi vantaggio che esse si parteggino per lungo tempo. Allora l'industriale può procedere semplicemente ad una descrizione ed anche far mettere tutti gli oggetti che si possono costituiscano come affezione sotto questo preventivo fino a che la questione sia decisa, se si mette il sequestro essere però un rischio perché ora il giudizio tocca a lui sfavorevole e non consegue la condanna del suo avversario ed egli è maritato poter essere chiamato in giudizio dal povero contraffattore che fu dichiarato innocente per risarcirgli i danni e gli interessi. Quindi l'inventore procederà al sequestro se e soltanto solo quando gli scubi calante indubitato che si tratti di contraffazione, nelle maggiori parte dei casi si limiterà e chiederne i danni.

Chi ha contrafatto ed è stato condannato oltre che al pagamento dei danni ed al sequestro di tutti gli oggetti contrafatti e di tutto il macchinario: questi vanno in possesso dell'industriale il cui diritto è stato violato.

Nelle privative per disegni e modelli di fabbrica.

Oltre che alle invazioni propriamente dette la nostra legislazione concede privative anche per disegni e modelli di fabbrica.

Trisolto le privative industriale non si dà mai per ciò che costituisce la forma di un oggetto più o meno artistico o più o meno bello giacché il concetto della forma, dell'arte e tropo fu incerto. Gli oggetti artistici e letterari sono tutelati da un'altra forma di proprietà le proprietà artistiche e letterarie, di cui non sono i casi occuparsi. Ma quando un disegno o modello di fabbrica non si limita ad essere un disegno o modello puro e semplice, ma ha un'applicazione industriale, può essere oggetto di privativa.

Questa privativa per disegni e modelli di fabbrica deve essere anch'esse il soggetto dell'industrialità e della novità.

Gli effetti sono gli stessi, la tassa che si paga è minore: solo dieci lire all'atto della richiesta, però da noi quella tassa deve essere pagata per ogni disegno per cui si chiede l'attestato, e le domande dev'essere fatta

per ogni disegno di fabbrica

Dunque questa privativa ha solo la durata di due anni. Or qui il poco uso che si fa nel nostro paese di questa privativa.

In altri paesi si permette invece che sia fatta una domanda per pochi di parecchi disegni e la durata è assai maggiore: in Germania, p. e., è di 10 anni, negli Stati Uniti di 14; in Francia e nel Belgio si preferisce.

La perpetuità costituisce forse una esagerazione, tuttavolta se non è limitata, questo non dovrebbe essere così limitato com'è in Italia.

Tutela internazionale delle privative industriali dei modelli e disegni di fabbrica. Se disposizioni della nostra legge interna.

Rispetto alle privative industriali rimane a parlare della tutela internazionale.

Abbiamo già accennato come la nostra legge ritenesse provvista alla tutela delle privative industriali ed abbiamo detto come la nostra legge liberissima consenta.

nelle invenzioni straniere tutti i vantaggi e concessi alle invenzioni italiane. Con ciò si evitò per la nostra legge interna, senza bisogno di altre convenzioni internazionali, era già consentito agli stranieri di domanda se le privative d'una privativa furono:

1) se introducessero in Italia prima che l'invenzione fosse fatta altrui importata e fatta conoscere e,

2) se l'invenzione fosse importata in Italia quando vigeva ancora il diritto di tutela all'estero o se tale diritto di privativa non era ancora scaduto all'estero.

Questo sistema era ispirato nei principii fondamentali del nostro codice civile che sono fra i più liberali di tutte le legislazioni in quanto che riconoscono agli stranieri sempre gli stessi diritti che agli italiani. E questo sistema per quanto sembrasse eccessivamente largo era infine il più vantaggioso ed il più logico perché tendeva a far importare dall'estero in Italia le privative ed i capitali necessari per far prosperare una invenzione, il che allora finiva col dar vantaggi non solo per lo straniero, ma

rendic fra l' Italia
Convenzione internazionale di Parigi
del 20 Marzo 1883.

Siccome pochi erano pochi i paesi che avevano adottato una politica costosa, ne nascevano parecchi inconvenienti che condusse all' opportunità di stabilire una convenzione fra i principali fra e si per regolare queste materie.

Essi vari stati se nascevano di quelli che non concedevano alcuna protezione all' invenzione straniera, altri che si riservavano nel principio della scoperta, ossia davanti agli stranieri, gli stessi diritti che erano concessi ai nazionali nel paese straniero.

Dopo parecchi tentativi inutili, il 20 Marzo 1883 fu firmata a Parigi una convenzione che porta appunto il nome di convenzione di Parigi, per la tutela delle proprietà industriali e la costituzione di un'unione internazionale e talora in.

Vi aderiscono subito e dopo l' Italia, la Francia, il Belgio, la Svizzera, la Spagna, il Portogallo, l' Olanda, la Serbia, il Cro-

sia, l' Inghilterra, gli Stati Uniti, la Danimarca, la Svezia e Norvegia, la Russia, San Domingo, il Giappone, l' Equatore, l' Austria Ungheria, La Romania aderiti solo nel 1903.

Questa convenzione dichiara innanzi tutto che gli Stati aderenti all' unione internazionale per la proprietà industriale hanno costituito questa unione allo scopo di tutelare i diritti dei rispettivi cittadini nel territorio di ciascun Stato aderente. Questa unione ha una durata indefinita, ma tutti gli Stati possono uscire denunciando questa convenzione in una forma. Esistono dei vantaggi di questa unione tutti i cittadini degli Stati aderenti ed anche i cittadini di Stati non aderenti, purché siano domiciliati ed abbiano stabilimenti industriali o commerciali in uno Stato dell' unione. Questo ha lo scopo di specificare lo stesso nella condizione giuridica si cittadini dello Stato aderente se intendono far valere i loro diritti, ma essi devono edempire le formalità e sono sottoposti alle condizioni imposte ai nazionali ai quali sono specificati.

Art. 1. e Leg. Ind. Prop. 512

Il termine di priorità

Per attuare poi questo principio generale sono stabilite norme di cui la principale è quella che si usa chiamare col nome di termini di priorità. Colla convenzione del 1883 questo termine di priorità era stato stabilito nella misura di sei mesi per i brevetti di privativa industriale, di tre mesi per gli attestati di disegni e modelli di fabbrica.

Questo termine nei sei mesi e di tre mesi venivano allungati a sette e a quattro mesi per gli Stati oltre mare. Con modificazioni apportate dall'atto addizionale di Bruxelles del 1900 questi termini furono allungati per qualsiasi paese per la privativa industriale a 12 mesi, per gli attestati di disegni e modelli di fabbrica a quattro mesi e questi sono i termini ora vigenti.

« Che cosa vuol dire termine di priorità? »

Vuol dire che il cittadino di uno Stato il quale abbia fatto, per es., nel primo di gennaio 1909 domanda per ottenere un attestato industriale in Italia, ha tempo 12 mesi per chiedere lo stesso attestato in tutti gli altri paesi che fanno parte dell'Unione internazionale.

Ed in qualunque momento la sua domanda sia presentata, purché entro 12 mesi, facendo scampare data del 1° gennaio 1909 anche in tutti quegli altri paesi in cui la sua domanda è stata presentata dopo.

Il termine di priorità produce questi due effetti assai importanti:

1°) Se taluno fa la sua domanda in uno Stato e poi ma che egli abbia fatta la domanda in altro Stato dell'Unione altri abbia fatto prima di lui la stessa domanda, la domanda sua, quando venga presentata in tempo, risalendo alla data in cui fu fatta la prima, deve precedere l'altra;

2°) la pubblicazione dell'invenzione nell'interesse o l'essere stata l'invenzione stessa applicata da altri, non toglie il carattere di novità, con inteso, alla condizione che la domanda negli altri Stati dell'Unione, sia fatta nel termine suddetto.

Supponiamo, per es., che taluno chiedesse in Italia un attestato di privativa il 1° gennaio 1909 e cioè chiedesse un brevetto in Francia il 30 gennaio per lo stesso oggetto. Se taluno chiedesse in Francia entro il 30 giugno il brevetto per

lo stesso oggetto per cui chiese la brevetatura in Italia il 1° gennaio, il suo brevetto fosse data in Francia quello chiesto fin dal 30 gennaio de Ceis, e ciò perché trigio approfittò del termine di priorità. Se egli aspetta a fare la domanda in Francia il 2 gennaio 1910 per non complicare le questioni, col essere scilicet 1° gennaio sarebbe ancora o non nel termine, il brevetto che egli domandasse in Francia non avrebbe più alcun valore sia perché la sua invenzione non sarebbe più nuova, sia perché sarebbe proceduto da quello chiesto da Ceis il 30 gennaio ed il brevetto di Ceis, a sua volta, potrebbe ancora essere valido a condizione che nell'intervallo fra il 1° gennaio, data della domanda di trigio in Italia, ed il 30 gennaio, data delle domande di Ceis in Francia, non si fosse già registrata in Francia l'invenzione. Se l'invenzione fosse già registrata, il brevetto non sarebbe neppure per Ceis. Però in qualunque caso anche se trigio chiede in Francia il brevetto per tempo, Ceis non potrebbe essere fornito per uso fatto in Francia prima del giorno della domanda di trigio, non sapendosi fino a quel giorno se trigio intendeva o no servirsi

si del suo diritto.

Ufficio Internazionale di Berna

allo scopo di tutelare tutti questi inventori e' stato istituito dall'Unione un ufficio internazionale per la protezione delle proprietà industriali, ufficio che è sede a Berna. Questo ufficio internazionale si limita esclusivamente ad un opera d'informazione per tutti gli interessati, pubblicando statistiche, raccogliendo informazioni, etc. A questo scopo redige un periodico in cui si fa l'elenco di tutte le brevetti che sono state concesse nei diversi stati. Vedremo poi che quanto ai macchinari l'opera dell'ufficio di Berna non ha più soltanto carattere informativo, ma è anche più importante.

Trattato addizionale di Bruxelles del 1900

Questo trattato di Parigi se ne fece un altro, uno a Madrid nel 1890 ed uno a Bruxelles nel 1900.

Quelle di Madrid ha importanza relativamente piccola per quello che riguarda la brevettazione. Importanza invece e' l'atto addizionale di Bruxelles che è quello che ha prodotto i termini di priorità, da 6 a 7 e 12 mesi

e da 3 a 4 mesi per gli attestati di disegni e modelli di fabbrica.

Una seconda modificazione eccede l'atto addizionale di Bruxelles in quella relativa alle definizioni di fucili cittadini non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione che potevano godere dei vantaggi dell'Unione. Fucili era detto, che godevano di tali vantaggi quelli che appartenevano agli Stati dell'Unione e che pure non appartenevano ad un altro domicilio ed avevano in essi un stabilimento. A Bruxelles si specificò che lo stabilimento dovesse essere serio ed effettivo, non fittizio, non eccetto formalmente come dichiarazione fatta allo scopo di ottenere la protezione della legge.

La terza aggiunta fatta coll'atto addizionale di Bruxelles fu quella relativa alla indipendenza delle privative. Per quanto fosse stata eccitata questa Unione allo scopo di dare a tutti i cittadini degli Stati ed essa, ed essenti gli stessi diritti spettanti ai nazionali, tuttavia rimaneva ancora un ostacolo per quelli che avevano ottenuto la privativa industriale nei diversi paesi dell'Unione dopo averla chiesta nei

paesi d'origine, ed era che la privativa chiesta nei diversi paesi dell'Unione era sempre costante come accessorie delle privative industriali chieste nel paese d'origine. Non era una conseguenza importante a causa del principio giuridico generale che l'accessorio segue il principale. Se la privativa principale del paese d'origine veniva a mancare per qualunque motivo, per es. perché non si era pagate le tasse o non si era in uso, se l'attestato originario cessava di essere in vigore, cessavano anche di essere in vigore tutti gli attestati che ne derivavano ed erano considerati come non accessori. Poteva darsi invece che non fosse conveniente a quell'inventore di tenere in vita l'attestato del paese d'origine perché non aveva trovato che applicare le sue invenzioni, il suo stabilimento non era avuto successo mentre invece poteva l'invenzione stessa aver trovato eccoglimento e ferore in altro paese. Indallore perché mantenere in vita col chi so e col pagamento delle tasse l'attestato principale nel paese d'origine? Perciò si stabilì il principio dell'indipendenza delle privative, quindi non più sussistenti ed accessorie, ma autonome se da sé, inerite propria ed autonoma e dura-

finché l'intercessato nei due si presi ed a seconda delle diverse legislazioni lo mantenga in vigore.

In questo luogo l'atto addizionale di Bruxelles regola il principio delle decadenze per non uso, ossia regola meglio questo principio che era diversamente considerato nei diversi paesi.

Dei noi, ad es. era regolato diversamente secondo che la durata delle privative superava o no i 5 anni ed in questo caso bastava il non uso per uno o due anni per farle decadere.

Coll'atto di Bruxelles si stabilì che, malgrado le disposizioni contrarie delle legislazioni interne dei diversi stati, l'attestato cessasse di esser valvole e decadere quando non fosse usato per tre anni. E adesso il principio è uniforme e appunto questo che il non uso per tre anni faccia decadere del diritto di privativa quando naturalmente l'intercessato non giustifichi le ragioni del non uso.

Capitolo XXX

DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO E DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI RELATIVE

Principi generali sui marchi. Definizione Non obbligatorio.

Detto così delle privative industriali vogliamo ai marchi

I marchi hanno scopo diverso delle privative industriali. Le privative industriali tutelano l'inventore d'un determinato oggetto, di un processo industriale nuovo, il marchio invece ha lo scopo di tutelare l'onesta commerciale e coloro che producono o mettono in vendita una determinata merce, in quanto che essi con un segno che è detto marchio, vogliono far sapere che quella determinata merce è stata fabbricata da loro. Questo titolo è utile al produttore per che riesce ad affermare le sue rivendite, a trarre e se con un determinato prodotto che presenta certe particolari qualità, ed è utile ai consumatori, i quali essendo entusiasti a conoscenza di

una merce buona, che ha determinate caratteristiche che desiderano essere assicurati che la merce che acquistano è veramente quella che desiderano, che ha quella precisa provenienza.

Il marchio può perciò essere definito come un mezzo materiale con cui si possono distinguere i prodotti di un'industria, o mercanzia di un commercio e gli animali di una razza. Il marchio può perciò essere di due specie: di industria in quanto tutelare l'origine delle merci del fabbricante e di commercio in quanto assicurare la buona fede di chi spaccia quei prodotti. Si disse che il marchio può distinguere, perché esso non è obbligatorio ma semplicemente facoltativo. Vi fu un tempo in cui tale obbligatorio vi fu ristretto però ad alcune merci, ossia ai metalli preziosi, oro, argento, in quanto che si riteneva che lo Stato committente della buona fede pubblica dovesse farne l'uso consumatori di oggetti d'oro e d'argento delle legittimità e delle qualità di tale merce. Per seguito queste obbligazioni fu abolita, perché si riteneva che non vi fosse nessuna ragione speciale di tutelare l'oro e l'argento e non la materia. È interesse del fabbricante assicurarsi

se i consumatori delle qualità delle merci vendute e quindi i consumatori stessi possono di loro volontà andare a far apporre il marchio e possono sempre garantirsi delle qualità dell'oggetto come prima richiedendo oggetti contrassegnati con marchio.

Se si tenta di far rinviare queste obbligazioni fu solo la parte per scopo fiscale, ossia per dare allo Stato modo di ritrasferire le somme provenienti dalle tasse che si pagano per i diritti di marchio. Senonché in questo modo verrebbe febbate la natura delle tasse che diventerebbe un'imposta.

Le imposte sono pagate perché lo Stato possa provvedere ai bisogni di interesse generale, non c'è motivo che i fabbricanti d'oro e d'argento siano colpiti da un'imposta speciale ulteriore.

Verità e caratteristiche del marchio

Perché il marchio ha lo scopo di distinguere un certo prodotto o la provenienza di esso, non è necessario che si tratti di un prodotto nuovo; è il marchio che deve costituire una combinazione di disegni o di lettere nuove.

Vi furono a questo proposito delle que-
stioni. Ma febbre di acque minerali che so-
no usate il marchio d'una casa concorrente
si difende dall'accuse di violazione del di-
ritto di marchio dicendo che egli poteva usare
quello stesso marchio del momento che si era
la identica precise acque minerali, avute le
medesime proprietà fisiologiche. Ma le Corti
non accolsero per leone queste ragioni dimostran-
do che il marchio non ha lo scopo di tutelare la
monte o le qualità intrinseche di una merce,
ma che soltanto quelle di assicurarne che quel
prodotto proviene da talizio piuttosto che da Caio.

Il marchio per conseguenza può essere
dato per cosa per cui non può essere concessa la
privilegia industriale, come per i medicamenti
che potranno essere fabbricati anche da altre ditte
le quali però non potranno mettere quello stesso
distintivo.

Come marchio si deve usare un dis-
gno o una combinazione di disegni, di parole
o di lettere la quale combinazione deve essere
fatta in modo tale da constatare il nome della
persona, la ditta, della società o la denomi-
nazione dello stabilimento, da cui provengono

il prodotto e le merci. La legge non fa eccezio-
ne se non per il caso di animali o di piccioli og-
getti per i quali dispone che sarà proposta ed ap-
provata una sigla speciale ed un segno equi-
valente.

Spesso però il ministro e corvo, e con-
sente di usare le sole iniziali quando vi sia ag-
giunta un segno o d'un vocabolo distintivo. Di-
stintivo vuol dire che il segno deve essere uni-
co e non un segno comune del prodotto.

Non si possono usare come marchi
gli stemmi degli Stati; dei Comuni o degli enti mu-
nicipali a meno di averne avuto autorizzazione
dell'ente stesso. Quanto allo stemma familiare
quando uno stemma è usato a scopo di com-
mercio da un membro della famiglia, gli altri
non lo potranno più usare al medesimo scopo.

Il nome di una località non può for-
mar oggetto di marchio, poiché può essere usa-
to da tutti quelli che hanno il loro stabilimento
o spacciano i loro prodotti in quella stessa lo-
calità. Potrebbe essere usato come marchio
il nome di una località quando essa appar-
tenga a tutte o a quel determinato produttore.
Non si può per i proprietari della Chateau de

no essi soli il diritto di mettere questo nome sul
liquore che essi producessano in quella localita.

Il marchio, come si è detto, deve essere
nuovo, ed è necessario quindi che le indicazioni
su, i disegni che esso contiene, formino un tutto
nuovo, le cui novità, sia facilmente contraddi-
stinta dei marchi già in vigore.

Le forme di un determinato oggetto
non costituiscono di per se marchio.

I marchi possono anche essere due
o più applicati al medesimo oggetto. Vi può essere
per es., il marchio della fabbrica, poi il marchio
del grossista, che serve ad indicare soltanto la
origine commerciale. Però il commerciante
non potrà togliere il marchio del fabbricante
quando sia posto sulla merce in maniera che
questa possa essere condotta sino all'ultimo
stadio del consumo. Con il fabbricante di stoffe
che ha apposto un certo marchio ad una
pezza di stoffa, se lui fabbricatore non potrà
evidentemente pretendere che lo stesso marchio
figurari in tutti gli abiti che il sarto ha confe-
zionato con quella stoffa. Il fabbricante di stoffe
invece sì, quando egli abbia apposto, il suo
marchio sulle scarpie.

Diritto dei marchi. Rispetto alle durata dei marchi,
chi le legislazioni hanno stabilito il sistema delle
limitazione della durata di essi in quei paesi
dove si fa l'esame preventivo della novità, una
durata illimitata invece dove questo esame
preventivo della novità non viene fatto.

Si capisce che dove si fa l'esame, l'effi-
cacia che deve durare se esso è nuovo o non è nuovo de-
ve sapere fino a che epoca far rimantare le sue
vicende per stabilire quali sono i marchi che
già esistono e di cui quello di cui si chiede
l'attestato potrebbe essere una imitazione.

In Italia invece l'esame preventivo
non si fa, la concessione si dà a tutti quelli che
le domandano e che soddisfano a certe con-
dizioni esterne, salvo agli interessati che
siano demagoggiati da un marchio già sta-
to concesso di chiamare l'altre pezzi in gin-
dino e di farlo dichiarare nullo. Dunque in
Italia il marchio dura fin che dura l'indu-
stria od il commercio non prodottid'erono
litolare.

Questa illimitazione è del costo logi-
ca perchè ci troviamo in un campo diverso da
quello delle privative industriali. La si baltava di

dere il monopolio di un metodo produttivo ad un inventore, qua invece bisogna tutelare la buona fede nel commercio, escludendo i concorrenti intorno alla provenienza di una merce. Il sussidio fra gli interessi dell'inventore e quelli della società non esistono più per ciò che si riferisce ai marchi, e quindi non vi può perire per una tutela illimitata nel tempo.

Ma per il marchio tutela gli interessi di chi produce un certo prodotto, tutela contemporaneamente anche gli interessi dei consumatori, in quanto che essi, dato un determinato marchio, sanno che viene da quell'industriale di cui vogliono comprare le merci. In questo caso perciò gli interessi dell'industriale e quelli dei consumatori sono uguali, come sono verso un medesimo punto. Quindi dato che questo marchio abbia origine per il desiderio di tutelare contemporaneamente gli interessi dell'industria e della società non esistono mai circostanze che questo marchio abbia vita per sempre. Quando l'industria cessa o il commercio volontariamente non esercita più il suo commercio, allora quel marchio non ha più valore e quindi un altro industriale

commerciale potrà farlo suo.

Colui il quale ha creduto o comprato del concessionario il marchio e voglia conservarlo deve fare una dichiarazione immediata su certe bollette di l. 1114, e pagare una tassa di lire 2. Formole prescritte per avere l'attestato di marchio -

Quali sono le formalità prescritte per ottenere il marchio?

Le medesime presso il proprio di quelle relative alle patenti industriali.

Presentarsi alla prefettura o sotto prefettura e presentare due esemplari del marchio. Inoltre bisogna presentare pure in duplice copia una dichiarazione nella quale si dice qual è lo scopo per cui si chiede quel marchio se per tutelare prodotti della propria industria o solo le merci che fanno oggetto del commercio ed anche animali che fanno parte di una razza. Inoltre deve essere peccore fatta in duplice esemplare una descrizione del marchio o segno distintivo. Infine, dove essere presentata la domanda del richiedente

Com. Politica e Leggl. Indust. Disp. 1862

denominale della località presso cui si fa la domanda e che compri il pagamento della tassa di bollo.

Se si tratta di marchi stranieri, siano essi marchi di fabbrica in altra lingua, ma il marchio non deve portare questo nome tradotto in lingua italiana, ma il marchio straniero deve essere importato ed usato in Italia senza nessuna modificazione. Quindi il segno distintivo dovrà essere presentato come era stato presentato nel paese d'origine. Nelle procedure straniere dove soltanto esiste fatta la traduzione nella descrizione che accompagna la domanda e che deve essere fatta in italiano o in francese.

La prefettura che riceve questi documenti e dichiarazioni rilascia una ricevuta in cui è indicato il giorno e l'ora della presentazione allo scopo di poter distinguere la priore di una domanda e favore di una persona piuttosto che di un'altra che abbia fatta una domanda identica piuttosto.

La prefettura trasmette poi i documenti al Ministero di A. S. e C. entro 5 giorni e questo procede alla registrazione del marchio.

chiuso. Anche per il ministro non fa indagini sulle novità, si limita a cogliere, e scienza che le parti interessate risolvano le controversie che potessero sorgere. E come si limita a cogliere le decisioni esterne; se è stata proposta la tassa, se il marchio è contrario al buon costume o all'ordine pubblico e contraddistingue o è soggetto a venti usi immorali o contrari all'ordine pubblico.

Il elenco degli attestati di marchi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Una copia dei marchi e delle decisioni o dell'Ufficio dei marchi costituito alle prefetture la quale lo rende estensibile al pubblico per mezzo della locale Camera di Commercio. Inoltre gli uffici del pubblico ministero presso i tribunali e le corti d'appello sono obbligati a far pervenire al Ministero di A. S. e C. una copia delle sentenze che dichiarassero essere caduti in nulla le degli attestati di marchi presentati.

L'ufficio dei marchi riceve queste copie ne fare annotazione sul foglio dove era registrato il marchio, e cioè se tutti possono sapere che, se quel marchio era stato registrato prima, tale è caduto nel nulla sul suo diritto di marchio.

che modificazione per via di sentenze pressate
in giudicato.

Quanto nell'uso o nella registrazione

Non darsi che un marchio sia amo-
so rispetto ad altri Stati precedentemente regis-
trati, ma non rispetto a qualche altro mar-
chio o segno distintivo che fosse già in uso nel
commercio senza essere stato registrato. Ora è
evidente che questo marchio, per quanto fosse sta-
to il primo ad essere registrato manca del carat-
tere della novità quindi non ha alcun valore.
Chi lo aveva messo in uso per primo può sem-
pre citare quell'altro e far dichiarare che il suo
marchio è nullo. Non poteva naturalmente farlo
condannare per imitazione fraudolenta perché
ci colpevole se non l'ha fatto registrare.

Colui poi che per primo ha messo in
uso un marchio che non era ancora registrato
e lo ha usato per qualche tempo può sempre farlo
registrare e, divenuto poi che effettivamente
quel marchio fu usato ^{per} la prima volta da lui e
da nessun altro potrà ottenere che venga registrato
ed avrà valore in confronto di quelli che fossero an-
che stati registrati prima, ma non siano stati
usati. Perché l'uso è quello che massimamente

impone.

Questo è il principio accolto attualmen-
te dalla legislazione italiana, ma si disputa se sia
buono o non basti adito a molte controversie.

Dalhuo si sostiene - e già qualche con-
fesso ha messo in discussione questo argomento -
che conviene riconoscere il principio che il marchio
da considerarsi come primo è quello che per pri-
mo viene registrato, senza badare alla priorità
dell'uso. Molte controversie sarebbero così evitate
e tutti si affrettarebbero a far registrare il marchio.
La questione è dubbiosa. Se si ammette il principio
dell'uso è perché si dice: chi ha usato per primo
un marchio ha bensì, come un marchio cioè che
altre imitazioni e contraffazioni essendo che il suo marchio non
era registrato. Ma è certo però che è il primo
che lo ha messo in uso e che gli altri che
vengono dopo di lui non hanno usato un
marchio nuovo e quindi quest'ultimo non è
valido perché manca del carattere della novità.

Secondo un'altra teoria si vorrebbe
non badare mai all'uso primo ma solo al fatto

della registrazione e dichiarare valido quel marchio che fu registrato primo anche se non nuovo, anche se usato di fatto precedentemente da quel cunn.

Violazione dei diritti sul marchio

Contraffazione dei diritti di marchio

si distingue in due specie. V. le contraffazione propriamente detta e l'imitazione.

La contraffazione si ha quando una persona riproduce il marchio che era già stato usato da altra persona, allora quando vi è una riproduzione esatta, di un marchio che era già stato usato e registrato prima e impossibile che si possa adurre la buona fede. È inconcepibile che proprio un marchio nuovo sia stato disegnatto ed impresso colle stesse figure, collo stesso disegno, colle stesse parole, collo stesso colore di un altro. Si può ammettere la presunzione generale che, quando vi è contraffazione, chi ha contraffatto sia in mala fede e quindi della essere condannato salvo a costui di provare la propria innocenza.

L'imitazione consiste nella riproduzione consimile del marchio o di qualche parte di esso.

Questo è il caso più frequente perché la contraffazione implica la presunzione del dolo e della mala fede mentre l'imitazione può facilmente presupporre una combinazione indipendente da fede o da mala fede.

Per l'imitazione fusa e semplice si presume la buona fede salvo all'altro di provare il contrario.

Naturalmente per poter giudicare fino a qual punto l'imitazione possa riuscire dannosa, ossia riuscire a produrre nei consumatori la medesima impressione che produceva il marchio precedente bisogna vedere quale sia la specie dei consumatori ai quali si rivolge quello, messo tutelato dal marchio. Occorre talvolta di consumi elevati in questi impieghi un certo grado d'intelligenza, l'imitazione dovrà essere un po' più precisa tale da ingannare anche un occhio esperto. Ma se si tratta di merci di grandissimo consumo proprio allora basterà anche un'imitazione più grossolana per indurre in errore i consumatori.

Le violazioni del diritto di marchio si ha da parte di chi ha contraffatto

imitato il marchio alleni, e ne ha fatto uso scientemente, da parte di chi ha messo scientemente in vendita, come scioto o importato nel regno oggetti che erano fatti di un marchio contraffatto, da chi senza aver propriamente contraffatto un marchio, ne aveva fatta una frode o imitazione, o ne aveva fatto uso scientemente, che chi aveva fatto uso scientemente di un marchio o segno distintivo, insegue ad emblemata postulare la rivendicazione alla stessa in inferno il compratore sulla natura del prodotto o da chi aveva venduto prodotti muniti di tali marchi, segni od emblemata, anche da chi per contraffare o imitare i prodotti si servisse del marchio originale. In quanto che si è anche dato il caso di persone, che prendessero battaglie muniti di un marchio per ricupera di un liquore di propria fabbricazione. Qui è violazione del diritto di marchio, malgrado non vi sia contraffazione di marchio, trattandosi del medesimo marchio che era destinato a tutelare un prodotto avente una certa origine. Questo è un reato che è punibile come violazione di marchio.

È noto che il marchio, pur essendo

diverso nel suo complesso, per i due che indicazione, anche una sola parola, identica a quelle contenute in altro marchio e che questo basti a costituire imitazione, in quanto che serve a far confondere le idee dei consumatori intorno all'origine di un prodotto, quindi tutta la volta che questa confusione sorge si ha violazione del marchio.

Vi furono molte sentenze che quindi, erano talune in un senso talune in un altro relativamente alle acque di Vichy. Si trattava di acque provenienti da Vichy effettivamente, ma che non erano di quella certa sorgente Vichy - Etat che per prima aveva acquistata un marchio - non basta per non costituire una frode il fatto, che vengano fatte verbalmente dichiarazioni ai consumatori che quei certi prodotti non erano quelli originali, ma altri. Infatti è del resto difficile poter provare che queste dichiarazioni siano state fatte a tutti i quanti i consumatori perciò le dichiarazioni verbali che quei marchi non sono originali non servono mai a togliere il concetto della esistenza di contraffazione o di imitazione.

La legge del 1868 proclama una multa

sino a L. 2000, estensibile a L. 1000 nel caso di
 recidiva. Il Codice penale del 1859 porta la
 pena alla reclusione da 1 mese a 2 anni ed al
 la multa da 50 a 5000. I marchi o segni con
 troffatti, gl'istrumenti che hanno servito alle
 false, nonché i prodotti ed oggetti accretitaki
 contelo contraffazione saranno confiscati.

Art. 1. - Convenzione internazionale dei marchi. Disposi-
zioni della legge interna italiana al riguar-
do. - Tutti il vin qui sotto si riferisce alla
 tutela nazionale dei marchi. Ma, come per
 le private, dopo aver discusso della legisla-
 zione internazionale, con anche qui diciamo della
 tutela internazionale dei marchi.

Dove arguiti essere proceduto come
 la nostra legislazione aveva proceduto le
 altre nelle concessione dei marchi. Infatti il no-
 sto art. 4 dice che i marchi o segni, debbi-
 xini già legalmente usati all'estero sopra
 prodotti o mercanzie di fabbriche e commo-
 di stranieri, che si spacciano nello stato o sopra
 simili di esse steamere, dicamte, nel ca-
 gno, sono riconosciuti e garantiti, purchè
 si offra a riprova di tali marchi o segni, la
 prova di un titolo per i nazionali.

Quindi perita perfetta tra nazione
 di e stranieri. Si diceva che i marchi stranieri
 di cui si richiedeva la tutela in Italia fossero già
 stati legalmente usati all'estero il che mol dice che
 il nostro stato non si preoccupa affatto della
 tutela del marchio straniero per un veniva
 chiesta la tutela in Italia, ma richiedeva soltan-
 to che fosse già stato legalmente usato o registra-
 to all'estero.

Lo stato italiano si risovava soltan-
 to di negare la registrazione dei marchi stra-
 nieri quando si fosse trattato di cose non
 confaccate ai costumi, all'ordine pubblico, agli
 istituti fondamentali del nostro regno.
La convenzione di Parigi del 1883 - Il
temine di priorità.

Dopo la legislazione nostra interna
 venne una convenzione internazionale, che
 fu quella di Parigi del 1883 quella stessa che
 già conoscevamo e che stabilì in Unione inter-
 nazionale di diversi stati per la tutela della
 proprietà industriale. Non stiamo a ripetere
 qui i principi fondamentali della convenzio-
 ne che sono quelli solenni alle private in-
 dustriale, anche per i marchi si regola il

l'esame di priorità entro un anno un mese
 nella facoltà di chiedere la registrazione di
 un marchio nei paesi stranieri entro mesi
 o quattro mesi a seconda che il paese ecc. nel di-
 stretto o straniero. La convenzione di Berna del
 1886 estese questo periodo a 4 mesi indi
 simultaneamente a partire dal giorno in cui fu pre-
 sentato il documento nel paese d'origine.

Il marchio presentato nei paesi stra-
 nieri è sempre il marchio del qual ossia tale
 e analoga era nel paese di origine. Del resto
 questo è il principio più accolto dalla nostra
 legislazione.

I paesi aderenti sono obbligati a
 registrare i marchi ottenuti in un altro
 paese dell'unione salvo sempre l'eccezione
 riferendosi a marchi contrari all'ordine
 pubblico o alla morale o recando stemmi
 di stati o di città fra i quali ogni stato può
 aver interesse ad impedire che marchi otte-
 nuti all'estero contengano stemmi di altri
 stati.

La convenzione di Madrid del 1890 e la regi-
 strazione internazionale dei marchi.

Questa convenzione di Parigi del

1883 fu poi profondamente modificata, colle
 convenzioni di Madrid del 1890 che ebbe impor-
 tanza grandissima importante fece fare un
 lungo passo alla legislazione sui marchi, passo
 che non è ancora stato fatto nelle leggi sulle pri-
 vetive. Chi ha ottenuto una privativa in Italia e
 vuole farla registrare all'estero deve fare nei
 singoli stati tante domande quanti sono gli Sta-
 ti esteri presso cui vuole farla registrare la sua pri-
 vetiva. Prima del 1890 era così anche per i mar-
 chi. Invece colle convenzioni di Madrid si
 provide alla registrazione internazionale dei
 marchi di fabbrica e di commercio. Chi vuole
 avere la tutela internazionale dei proprii mar-
 chi può, anziché fare le domande per la regi-
 strazione del proprio marchio in uno stato
 ed anche dopo, richiedere che si proceda alla
 registrazione internazionale pagando la tassa
 relativa stabilita in 100 lire ogni mar-
 chio e che poi nel 90 fu ridotta a 100 lire
 per il primo marchio ed a 50 lire per ogni suc-
 cessivo di cui si facesse contemporanea domanda.

Quando si fa questa richiesta all'
 ufficio nazionale, per es. di Roma, questo ufficio
 manda le domande all'ufficio dei brevetti o

marchi di Berna il quale provvede alla registrazione presso tutti i paesi. L'ufficio di Berna ha un registro internazionale e notifica tutte le variazioni e le domande agli Stati aderenti alla convenzione. Gli Stati hanno facoltà di rifiutare questa registrazione entro un anno. Queste facoltà di rifiuto si limitano a ragioni di ordine pubblico e morale o quando si tratti di stemmi o decorazioni proprie degli Stati.

Queste tutele internazionali durano venti anni, ma sei mesi prima della scadenza l'ufficio di Berna provvede ed avvisare il depositante e questo può chiedere la rinnovazione.

Questa è la novità importante dell'atto addizionale di Madrid del 1900 che taglia molti festidi e diminuisce molto le spese per coloro che hanno da ottenere la tutela internazionale dei marchi.

Modificazioni approvate dalla conferenza di Brusselles del 1900.

La convenzione di Berna del 1886 è stata modificata a progressiva a termini individuali ma per qualunque paese la durata del termine di durata ha stabilito inoltre

che le tutele internazionali le fosse ridotte per i marchi successivi e lo stesso ha stabilito ancora che l'ufficio internazionale potesse rubricare copie dei disegni o decorazioni dei marchi stessi e che per ognuno di questi fosse pagata una tassa di due lire.

Tal per rendere più facile lo studio e la decisione delle questioni relative alle contraffezioni ed imitazioni stabilite che fosse obbligatorio in ogni caso di fare il deposito del cliché del marchio. In quel modo non è l'ufficio che deve procurare e riprodurre il marchio, ma è l'interessato che presenta le sue domande, il disegno ed il cliché di gesso che l'ufficio di Berna può sempre fare la riproduzione del disegno stampandolo nel giornale e dandone copie a tutti quelli che lo richiedono.

Inoltre fu stabilito ancora che quando si rivendesse come caratteristica essenziale del marchio il colore del marchio stesso, l'obbligo del richiedente di presentare duecento copie di questo disegno collocate affinché esso possa essere rinviato a tutti gli Stati aderenti.

Infine fu stabilito che il diritto della registrazione internazionale spettasse a tutti i cittadini degli stati aderenti alla convenzione ed a quelli che pur non essendo cittadini avessero però in paese dell'Unione uno stabilimento industriale o commerciale serio ed effettivo. È la stessa clausola che fu stabilita per la proprietà industriale.

Similmente è stabilito che quando si sia trasmisibile dei marchi registrati internazionalmente per persone le quali non sono appartenenti al medesimo stato la cessione non possa essere considerata valida di persona, se il cessionario che sia registrato nello stato di domicilio, di residenza, del cessionario. Prima di questa cessione deve essere registrata dove ha domicilio il cessionario, poi deve anche essere registrata nell'Ufficio Internazionale di Berna, il quale non registra cessioni a favore di persone che non appartengano ad uno degli stati dell'Unione.

capitolo XXXI.

DELLA TUTELA DEL NOME DELLA DITTA - DELL'INSEGNA E DEI LORO EQUIVALENTI

Ovvero di alcuni istituti dei quali non è necessario per ottenere il riconoscimento e la difesa da parte dello stato delle speciali formalità che sono necessarie per i marchi e le privative, come i negami di latte, etc.

S'intende di nomi, ditte, insegne, acronimi e loro equivalenti.

Del nome e delle differenze fra nome civile e nome commerciale.

Il nome può essere diviso in civile e commerciale. Il nome civile serve a contraddistinguere le persone per tutti gli atti della vita civile. Lo stesso nome può servire anche commerciale e allora interviene una trasformazione del nome stesso. Il nome civile può diventare commerciale per

il semplice uso che se ne faccia da taluno nel commercio e nell'industria. Naturalmente l'uso deve essere fatto da chi ha diritto di usare il nome civile. Qualche volta questo nome commerciale ha delle piccole differenze dal nome civile, in quanto che, per es. può consistere delle sole iniziali del nome e del cognome inteso.

Il nome civile quel civile degli atti dello stato civile può essere identico per parecchie persone; ma per il nome commerciale quando si è usato lo stesso nome civile è giusto che venga considerato come proprio ed esclusivo di quella persona che esercita quel determinato commercio affinché non ne possa sorgere confusione nelle menti dei consumatori, così uno di essi si conosce e si sta.

Secondo la legge civile nessuno può trasferire ed imitare il proprio nome e cognome, mentre agli effetti della ditta commerciale il nome commerciale può essere benissimo trasferito. Quando taluno vende la sua ditta, il suo negozio, le sue fabbriche può anche contemporaneamente vendere al cessionario il diritto di servirsi del nome commerciale. Per cui prima quei prodotti furono ottanta

di quell'industria o commercio.

Per questo non è necessaria una domanda e neppure la registrazione.
Dello pseudonimo

Qualche volta accade, specialmente nella vita letteraria, che taluni usi uno pseudonimo e che questo dia una certa rinomanza e colui che per primo lo ha usato. Anche il pseudonimo deve essere iscritto come un prelungamento della personalità di una certa persona quindi chi per primo si è servito di quel pseudonimo ha solo il diritto di usarlo.

Della ditta

Nella vita commerciale piuttosto che pseudonimi si usano parole speciali (me mi di ditte) che accompagnano o sostituiscono il nome civile e che indicano l'oggetto di vendita o il nome dei diversi componenti la ditta. Anche le ditte devono essere considerate come soggette a tutela senza bisogno di registrazione. Non esiste nella nostra legislazione il registro dei commercianti per cui sia obbligatorio a chi vuole esercitare l'industria od il commercio di far registrare la

propria ditta. Questo obbligo esiste invece in al-
tri paesi

Consegne

anche le insegne si possono definire
come il nome legale dell'azienda imprendi-
che le insegne servono ad attirare l'attenzione
del pubblico sul luogo. L'insegna può essere
composta di parole, talvolta miste e disegni
piuttosto ristretti allo scopo appunto di aver-
glielo colpire l'occhio del passante. Anche que-
sta è una proprietà che ha un valore e che
quindi deve essere tutelata a favore di coloro
che per i primi in quelle determinate
località hanno adoperato una certa insegna.
Questioni per la tutela dei nomi

Tutti questi segni, il nome ed i suoi
equivalenti sono protetti per il fatto solo della
loro esistenza e senza l'obbligo di adempire
ad alcune formalità, e questo perché il nome sot-
to qualunque forma è inimitabile ed imprescrit-
tibile, e in si applica per analogia agli al-
tri casi ad esso specificati.

Qualche volta accade che certe per-
sone abbiano il nome di qualche località
e allora se queste persone per le prime

hanno adoperato il proprio nome civile per
un commercio, esso, anziché che si nome
di località, dovrà essere tutelato alla mede-
sima stregua. Quindi non che abbia un cer-
to nome civile e che lo usi commercialmente
lo può mettere nella sua ditta e ad altri po-
rebbe essere vietato di usare lo stesso nome
o cognome.

Talvolta accade che anche un certo
nome di taluno che per il primo ha inventa-
to un prodotto si identifichi nel prodotto
stesso per modo che il prodotto non possa esse-
re conosciuto che nel nome stesso. Per es.,
Lieber. Dine estratti di carne ~~di~~ diverso
che di Liebig così che alcune persone ecc
dell'ero di proteggi scarse da questa parola per
indicare semplicemente un estratto di carne.

Veramente era un po' esagerato di
non attribuire il nome del prodotto in-
vece del prodotto e senza accompagnarlo con
qualche spiegazione.

Non si può ammettere che talun
no disponga del suo nome a favore, altri,
allo scopo di tenerlo in inganno il pubblico.
Vi furono pretanmi che davano il proprio

me vero ed una ditta, senza potersi alcuna
spesa, solo per fare conoscerla scabbi.

Si può cedendo d'azienda, cedere anche
il nome commerciale, ma quando non vi è sti-
pulazione espressa, si non si pesi me. Cui
il proprietario di una ditta, oltre ad indicare
se il nome proprio o le ditta, indicare il nome
del precedente proprietario dichiarando
si rilorateris.

Non è necessario, se si compra il
nome antico dell'ex proprietario della ditta
indicare anche il proprio, ha da pensarsi
chi che ~~è~~ concorrente se che il suo nome sia
conservato sulla ditta. I diritti e le obbliga-
zioni, ancorchè contratti sotto nome diverso
da quello civile dell' esercente, ma sotto
quello civile dell'ex proprietario, sono di-
ritti ed obbligazioni del vero attuale eser-
cente. D'altra parte non si può ritenere che
il proprietario anteriore sia obbligato, salvo
risulti di atti proprio autorizzato per nasconde-
re ai terzi il cambiamento avvenuto e se
nell'occasione del passaggio dell'uno all'el-
tro esercente si usi modi consueti di
pubblicità fatto conoscere il passaggio medesimo.

Avvenendo il passaggio di un'azienda non si
considera l'esercente, che abbia dato ad essa
il proprio nome, questi esodi hanno il dirit-
to di comprare quel nome e trasmetterlo
ad altri.

Una volta ceduto licitamente il diritto ad una
me commerciale, la cessante non potrebbe
più essere rievocata, salvo come conosce l'abu-
so.

Violazione dei diritti sul nome, etc.

Si tratta di una violazione del di-
ritto sul nome e questa violazione si ha
tutte le volte che una determinata persona
contaffel o imita quel nome, ditta o inse-
gna imminente da recare se chi per pri-
mo ha usato quel nome commerciale, o dit-
ta, o insegna un detto negozio. Non si trat-
terebbe naturalmente di imitazione o contaf-
fazione quando si dicesse semplicemente
"ad uso...." "ad imitazione...." "secondo il si-
stema di...." "secondo la formula di...." etc.
Queste parole poi devono essere messe bene
in chiaro in modo che il consumatore
non possa essere tratto in inganno, dovran-
no perciò quicquid almeno all'atto di questa

in quello che servono ad indicare il nome o la
 qualità del prodotto o vero originale. Che anche
 essere adoperato il nome altrui quando si
 viene di essere perente o di essere stato im-
 pirogato presso quella persona. Così si po-
 trebbe dire "Les traitillons presso la ditta X" que-
 sto non produce danno a quella ditta, ma
 anzi l'occorrenza mostrando che una por-
 zione si tiene a dichiarazione di essere sta-
 ta impiegata presso di essa.

Quanto alle insegne il criterio per
 giudicare della contraffazione o imitazione
 è soprattutto quello delle località. Ciò a diffe-
 renza di quanto si deve osservare per il nome
 o la ditta la cui tutela va oltre il luogo dove
 lo spreco ha sede. Per es., il nome dei fratelli
 di Branca come fabbricanti di liquori è
 celebre, evidentemente taluno potrebbe ado-
 perare questo nome solo quando si trattasse
 di fabbricanti di piume, per es., Non bastere-
 rebbe adoperare questo nome a Torino e non
 a Milano.

Per l'insegna la tutela non può in-
 vado oltrepassare il limite della località. Na-
 turalmente nessun altro a Torino poteva usare

per il proprio albergo il nome Hotel d'Europe
 che appartiene già ad un albergo che può
 essere conosciuto dai forestieri. Vicovarsa
 se in Borgo S. Salvatore esiste un osteria
 del Cavallo Bianco potrà scegliere collo stesso
 nome un'altra ostia a Porta Salago
 o in altra regione della città, poiché la ne-
 terietà di quell'osteria non si può esten-
 dere oltre alla cucina della borgata.

Bisogna quindi guardare alla
 influenza che quella insegna può eserci-
 tare e limitata che tutela e quella località
 a quella estensione territoriale e cui po-
 trebbe riferirsi.

A questo riguardo è Cirioze i
 tribunali decisero che non potesse un al-
 bergo chiamarsi "milton suisse" del mo-
 mento che già esisteva una "pension suisse",
 così pure a Brilla fu condannato in que-
 sto senso del tribunale instabile che aveva
 istituito un albergo dell'Angelo ~~non~~
 ma da già esisteva un albergo dell'Angelo
Tutela internazionale dei nomi

Quanto alla tutela internazio-
 nale dei nomi non esiste nella nostra

legge alcuna disposizione speciale, ma dalla lettura dell'art. 39 del Cod. Civile che dice che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini si deduce che lo straniero che adoperi il suo nome, straniero ha diritto a vederlo tutelato al pari di qualunque cittadino italiano.

Questo principio è stato anche raccolto dalla convenzione internazionale di Parigi che stabilì all'art. 3 che il nome commerciale fosse tutelato in tutti gli Stati senza bisogno di deposito o di registrazione, faccia o non faccia parte di un marchio. Questo fatto ha per effetto che anche nei paesi dell'Unione o della protezione del nome è sottoposta a condizioni od è esposta a mancare se viene a mancare la protezione del marchio entro il quale si trova il nome si deve proteggere egualmente il nome di coloro che appartengono ad uno degli altri Stati dell'Unione.

Capitolo XXXII

DELLA CONCORRENZA SLEALE

Del concetto di concorrenza sleale

Tutti gli atti di violazione dei diritti di proprietà industriale, del diritto di marchio, del nome, della ditta, dell'insegna e del pseudonimo che sono riconosciuti espressamente dalle nostre leggi si può dire formino i primi atti di una concorrenza sleale. Certamente è difficile stabilire in che cosa consista la concorrenza sleale impropriamente secondo i principii della legislazione attuale, la concorrenza deve sempre essere ammessa e deve essere illimitata e differenze di quanto esisteva prima della rivoluzione francese in cui non si poteva esercitare un mestiere, un arte, una professione, senza aver ottenuto la patente dello Stato, od essere rimasto scritto maestro.

Oggi si può dire che la concorrenza è la ragione d'essere del commercio e dell'industria e dei progressi in essi ottenuti.

Quindi, come principio generale la concorrenza non deve mai essere punita anzi deve essere incoraggiata a favore dei consumatori. Non basta perciò per costituire concorrenza sleale che uno si lamenti perché un altro vende a prezzo inferiore. Quindi non si può assumere il criterio del solo danno per dire che vi sia concorrenza sleale. Perché vi sia concorrenza sleale bisogna necessariamente che il danno vi sia, ma deve essere provocato da una causa illecita.

Gli atti di concorrenza sleale si possono classificare in quattro principali categorie. 1. Categoria - Atti di violazione dei diritti di proprietà, di marchio, nome, insegna.

Qui si cerca d'indurre in inganno il consumatore fabbricando o vendendo prodotti che altri abbiano solo il diritto di fabbricare o vendere, o facendogli credere che essi provengano dalla persona che hanno il diritto di scrivere del nome o del marchio mentre provengono effettivamente da altri. Di questa categoria di atti di concorrenza sleale non ci occupiamo più, essendo trattato nei tre precedenti capitoli.

2. Categoria - Atti coi quali si cerca di stornare la clientela, producendo confusione fra lo stabilimento ed i prodotti propri e lo stabilimento ed i prodotti di qualche concorrente accanto alle prime categorie di atti di concorrenza sleale che è evidente perché si tratta di violazione di diritti di proprietà, marchio, etc., vi sono poi altre categorie di atti di concorrenza sleale i quali consistono in altre forme di danno arrecato al concorrente. Così, per es., quelle per cui si cerca di stornare la clientela dell'avversario producendo una certa confusione fra lo stabilimento proprio e lo stabilimento altrui. Certo il modo migliore e quello di scrivere dello stesso nome commerciale o insegna o marchio, ma anche in altre maniere si può produrre confusione tra i prodotti propri e gli altrui. Così, per es., quando si cerca di imitare le forme caratteristiche del prodotto stesso, gli involti con cui questi prodotti sono spacciati, le iniziali o cifre, gli emblemi, le sigle, le lettere etc. Solmi il quale ha trovato una determinata forma caratteristica d'involti,

di stampati per analogia un determinato pro-
dotto, anche costui si può dire che si sia oc-
cata una clientela per via della impressione
che quell'involto o stampato ha prodotto nella
mente del consumatore. In questo caso non
si cerca di attirare la clientela dichiarando
che quelle merci e proprie, ma che si pre-
ferma facendo supporre che provenga da al-
tri.

Un, per es., condannato suo spedi-
tore il quale aveva cercato di attirare a
sé la clientela adoperando le stesse precise bol-
lette di spedizione che erano usate dalla Socie-
tà delle Ferrovie dell'alta Italia di guisa che
i clienti potevano essere ingannati da qualche
forma precisa di bollette di spedizione a crede-
re che speditrice fosse la Società delle ferrovie
dell'alta Italia.

Questo stato di concorrenza sleale
che consiste nel produrre confusione nella
mente dei consumatori è frequente special-
mente nei giornali. Fu fra Napoli nel 98
una questione fra il giornale "Roma Italia-
na" contro il giornale "Roma". E che con-
dusse che si fosse atto di concorrenza sleale.

nel secondo giornale il quale una volta fu
già moscovita. Le parole "italiana", e perché
inoltre gli stailoni guidavano le parole "Ro-
ma", non facendo sentire l'idea giusta.

In questo stesso senso fu decisa una
questione relativa ad una emblema di due gio-
nali di Napoli che aveva lo stesso titolo "epi-
moscovi e reffe", e che per primo era stata
adoperata dallo schidzi nel suo giornale
il "Corriere di Napoli", e che era usata anche
per il "Mattino" dello Svezaglio. Anche qui
si trattava di una emblema il cui successo
era considerato come innotante giusta
riverente al titolo.

Altra questione consimile fu deci-
sa circa due giornali del titolo le "Stella
Siciliana", "Genovese", etc. e le "Stella
Siciliana", "Genovese", etc., che avevano la
medesima compaginazione, il medesimo
carattere e che una volta fu già moscovita
devano il titolo stesso di stella o di
stella lasciando apporre soltanto l'altro
qualificativo regionale identico fra i due
giornali.

III. Categoria - Atti, che senza produrre confusione, recano un illecito danno ad un concorrente.

Una terza categoria di atti di concorrenza sleale è costituita da quegli atti che, senza produrre una confusione fuorlo stabilimento proprio e l'altro recano però un illecito danno.

È una categoria un po' vaga come si può facilmente capire, perché il danno non costituisce reato essendo l'essenza della concorrenza. Comprendevano un'altra per via di esempi.

L'ammunziarsi alla clientela come proprietario di una privativa che veramente si ha non è atto d'illecito concorrenza, ma sarebbe dicesi di essere il solo proprietario di una privativa industriale in un determinato ramo e queste asserzioni non fossero oltremodo che la falsità avrebbe danno illecito al proprietario concorrente perché potrebbe per madre la clientela che, in quell'atto che l'atto fa e un contraffetto, un violatore.

Così si fa una lista che non è un atto di concorrenza illecita il fatto di

un albergatore che disse che il suo albergo era l'unico posto sulle rive del lago mentre ne esistevano altri.

Così anche è atto di concorrenza illecita l'attribuirsi medaglie ed onorificenze, che si siano acquistate ad esposizioni mentre non sia vero, di attribuirsi a scopi commerciali medaglie ed onorificenze che si siano ottenute per altri intenti.

Il dire che i proprii prodotti sono buoni, dire che sono migliori degli altri non è atto di concorrenza illecita, ma lo è quando si gli altri indicati specificatamente sono cattivi, che potrebbero far male, che sono velenosi e evidentemente atto di concorrenza illecita, quando pure non costituisca reato di altro genere. Così pure il dire in un giornale che si è il solo capace di condurre a termine certi affari, e che gli altri sono millantatori, ostentatori di affari ai quali non potrebbero dare adempimento. Colui il quale abbia ottenuto una sentenza contro il proprio concorrente come

Con. Col. e Leg. Indust. Dig. 54^a

violatore dei diritti di proprietà o di marchio può pubblicare questa sentenza sui giornali e in un maggior numero del buon diritto, anche se poi questa pubblicazione si convertisse in una persecuzione reale o propriaria potrebbe essere nel caso di sleale concorrenza. Se lo Stato che si è ottenuto la sentenza colui il quale è stato condannato si è stabilita esecutiva in un modo corretto che proprie industria e continuamente sui giornali vede pubblicata la sentenza di un tempo che lo condannò può accusare l'altro di concorrenza sleale.

Così il pubblicare notizie tratte da giornale concorrente costituisce atto di illecite concorrenza se la pubblicazione vien fatta prima che il giornale da cui le notizie stesse furono tolte abbia potuto giungere nella città in cui si stampa il giornale copiatore, e meno che venga citata la fonte.

IV Categoria - Atti che senza essere per se stessi illeciti, divengono tali per rapporti precedentemente esistiti fra le parti.

Finalmente un'ultima categoria di atti di concorrenza sleale comprende quegli atti i quali senza essere di per se illeciti

lo diviene per rapporti precedenti intervenuti tra le parti concorrenti.

a) violazione dei segreti industriali

Così, se uno, o uno o un soggetto industriale, non si è curato di ottenere la proprietà ma ha conservato soltanto di fatto il suo segreto questo può diviene pubblico perché l'invento, se lo ha dovuto necessariamente manifestare a qualcuno dei suoi oppositi. Questo può uscire dallo stabilimento ed imprimere per conto proprio una fabbrica senza che ciò costituisca un atto di illecite concorrenza. E' l'industria lo stesso che egli ha fatto queste rivelazioni o che messo in grado di servirsi, non curandosi di prendere la proprietà. Ma se l'oposito ad un segreto per ragione del suo ufficio è venuto a conoscenza di un soggetto industriale e lo manifesta nel concorrente del suo primo pole, quindi è fatto illecito, perché secondo l'art 298 del Cod. penale chiunque rivela notizie concorrenti sospette ad imitazioni o altri falsificazioni industriali, delle quali sia venuto a conoscenza per ragione del suo stato ed ufficio o della sua professione o arte che dovevano rimanere segreti è punito e questo

di parte, con la esclusione sino a 6 mesi e con multa maggiorata di L. 100.

Conviene che la rivelazione sia fatta da chi aveva il vincolo del segreto: direttori, capi fabbrica, commessi, operai, bisogna che si tratti di segreti, non dovendosi intedere che sia assolutamente vietato recitare qualunque cosa avvenuta nella fabbrica. E' responsabile per sanclimento, il riveltore, anche dopo che fosse cessato in lui lo stato di ufficio per ragione dei quali egli avrebbe conosciuto il segreto.

b) Storno d'impiegati, commessi, od operai dall'attivi servizi, per assumersi al servizio propri.

Conviene lo storno d'impiegati per se stesso e lecito essendo altrimenti impossibile per operai ed impiegati migliori se le proprie sorti, ma diventa illecito per via di esposti precedentemente intervenuti fra le parti, cioè quando, per es., si potesse un operai che ha cause le liste della clientela o notizie intere santissime e tali da mettere in grado il concorrente di vincere l'arrivario. Commettere semplicemente un aumento di salario o liciti,

me affettare che il principale, o cui si vogliono distinguere gli operai, che per fallire o cessare di esercitare l'industria, è atto di concorrenza sleale. L'operai o l'impiegato che esce da uno stabilimento, può sempre esercitare le stesse arte o professione a meno che egli si fosse obbligato a non esercitarla più. Ma questo fatto è valido soltanto se limitato ad un tempo o localita determinata.

c) Atti in seguito a cessazione di stabilimento.

Conviene possono essere illeciti gli atti succeduti alla cessazione dello stabilimento industriale che pure sono eseguiti in tante maniere. Si può cedere interamente e semplicemente il locale o le macchine, ed in questo caso colui che ha dato la cessazione ha il diritto di impiantare subito dopo ovunque si avvicino un altro stabilimento identico, ma se invece ha ceduto insieme colle fabbriche o macchine anche la clientela di quello stabilimento industriale o commerciale, evidentemente costui non potrà più impiantare un stabilimento commerciale, industriale nella stessa regione in modo da far concorrenza al suo concorrente, poiche verrebbe a togliergli di mano la clientela che gli aveva

ceduto e per un'azione ricoruto a un certo prezzo.

È valido il patto di non esercitare da una
nessa concorrenza, ed eccessivamente, fu s'indovano
limiti soverchiamente l'industria.

Così è valido il patto di non eserci-
tare per un dato tempo, o dato luogo, o per sem-
pre in un dato luogo, o per un dato tempo in
qualunque luogo. Non sarà valido invece
il patto per cui taluno si fosse obbligato e non
esercitare quel negozio a fabbrica in qualun-
que luogo e per sempre, poichè sarebbe un pat-
to che limiterebbe soverchiamente l'attività
del cedente, mettendolo nelle impossibilità,
in caso di cessi di fortuna, di guadagnarsi
da vivere.

Quando non si sia stipulato, nullo, il
cedente dell'esercizio industriale o commerciale
che non deve fermare per acquistare il nuovo
esecente. Se lo chiontata e limitata ad un dato
circuito, il cedente potrà esercitare lo stesso com-
mercio in altra località, se la fabbrica si li-
mitava a produrre un dato prodotto, egli po-
rà dedicarsi alla fabbricazione di un pro-
dotto diverso.

Capitolo XXXIII

LEGISLAZIONE MINERARIA

Principi informativi

La legislazione mineraria veniva
da Stato a Stato, anzi possiamo dire da re-
gione a regione.

I principi fondamentali, ai quali
s'informano le leggi ora vigenti, sono essen-
zialmente due:

1°) Principio dell'accesione del sottosuolo
alla superficie, cioè si ritiene la miniera
proprietà concessa alla superficie, e questo
principio è ispirato il diritto romano, ed an-
cora nel medio evo si riteneva che la proprietà
si estendesse usque ad coelum et effugit ad so-
ferre, ed esso s'informarono anche alcune delle
passate legislazioni italiane, e poche anco-
ra delle moderne.

2°) Principio della distinzione, che scinde la pro-
prietà del suolo da quella del sottosuolo, ossia
dei giacimenti che in questo possono esistere.

e che possono avere un valore superiore a quello del terreno sottostanti giacimento. Questo secondo principio, detto anche della libertà di miniere o della regalìa e quello accolti in questi limiti le legislazioni moderne, specialmente nelle miniere più progredite.

Se è unico per il concetto informale una vera interpretazione quando ci si domanda di a chi spetta, allora la proprietà del sottosuolo.

Edue principi fondamentali e pure ispirabili a risposte a questa domanda:

a) il principio così detto feudale secondo il quale tutte le miniere appartengono al sovrano ed al Dominio dello Stato.

b) il principio che obbliga i proprietari delle miniere lo scopritore del giacimento.

Sul principio dell'accessione è basata la legislazione mineraria in Inghilterra, in Sicilia ed in parte della Toscana.

Essa è inconvenienti per sé stessa come nell'applicazione di tali leggi, specialmente dove la proprietà del suolo è molto suddivisa. In Sicilia specialmente lo sfruttamento delle miniere di zolfo non è molto imperfetto appartenendo il sottosuolo in modo assoluto al

proprietario del suolo. Ogni piccolo proprietario vuole sfruttare la propria miniera, molto spesso in lotta coi vicini che in ogni modo cercano di ostacolare l'istituzione sua. Inoltre, date le basi di unione assai limitate, ogni imprenditore non trova che i pezzi di minerale assai ricchi, abbandonando questi considerarli di giacimenti più poveri, ma che con procedimenti più esigenti ed espositi su più vaste scale, potrebbero produrre altro minerale puro. Ne consegue quindi una minore produttività delle miniere e un costo più elevato dello zolfo.

Accrebbe quindi un'idea fra i proprietari affinché di poter impiantare industrie di sfruttamento su basi più larghe, ma se questo accordo può avvenire fra persone che sufficientemente comprendono l'utilità, non altrettanto facilmente avviene fra piccoli proprietari che spesso non dimenticano inimicizie personali e furtive.

In Toscana anche non mancarono gli inconvenienti già accennati, con miniere in latente per lo spirito industriale più moderno della popolazione e per alcune modificazioni introdotte nelle leggi che quindi le rendono

meno assoluta.

In Inghilterra, come si disse, vige tut-
ta il principio dell'accessione. L'osso poco riesce per
mille d'annuo, per l'esistenza di grandi latifondi.
posseduti da quelle nobiltà territoriali che sempre
fu antesignana del progresso industriale e commer-
ciale. Si poteano perciò coltivare quei grandi giaci
monti con grandi messi finanziari e in conformi-
tà delle esigenze tecniche.

Il secondo principio (della distinzione) in-
vece si applicò nel medio evò e specialmente
nel XII secolo e a poco a poco fu accolta da quasi tut-
ti i legislatori.

Leggi Francesi

In di esso è basata la legge Napoleo-
na, la quale a sua volta è il fondamento di tutte le
legislazioni successive.

Le leggi francesi, derivate dalla Napoleo-
nica, som poche modificazioni, distingue le colti-
vazioni minerarie in tre categorie: *carres*, *minieres*
e *mines*.

Le *carres*, coltivazioni a cielo scoperto, possono esse-
re coltivate senza permesso, sotto la semplice sor-
veglianza della polizia. Per queste la legge ne sancisce
che padrone il proprietario della superficie.

Le *minieres*, che sono definite come *extractiones super-
ficiale di ferro di allumina o di terre pirotose atti ad
essere convertite in soffiati ferrosi o di terre alluminose*
e sono considerate come appartenenti al proprie-
tario della superficie, a condizione però che egli scavi
sotto minerale quanto ne è necessario per prome-
dere, se ciò sarà possibile, ai bisogni delle officine
vicostanti. Ossia il proprietario non solo ha il di-
ritto ma l'obbligo di coltivare la miniera, e se
non scava minerale in quantità sufficiente, la
legge autorizza gli industriali interessati a coltivarla
per conto loro la miniera, purché ne presentino
il proprietario cui rimane ancora per un mese
dell'anno dell'avviso per decidere definitivamente
e purché chiedano al Prefetto un permesso che
si concede dopo aver sentite le ragioni del proprie-
tario, e purché paghino a quest'ultimo un inda-
gnizio fissato da leggi.

Le *mines*, o miniere propriamente dette, che
comprendono tutti i minerali, in vene, strati ed
ammassi e che vengono coltivate per mezzo di la-
vori sotterranei, sono considerate come *res nullius*
(proprietà di nessuno) finché lo stato non ne abbia
fatta la concessione.

Lo stato ha il diritto esclusivo di eccor-

diversa tale concessione, che è perpetua, e a persona
 da cui scatta, anche se questa persona non è lo
 scopritore della miniera, però il concessionario
 deve pagare un indennizzo che può variare dal
 le 1000 alle 5000 lire allo scopritore della miniera,
altre legislazioni estere.

Le altre legislazioni estere si info-
 rmano se quelle Napoleonica, concedendo mag-
 giori diritti allo scopritore: in Russia, per
 es., e giunse fino a fare delle ricerche e la conces-
 sione è data allo scopritore che per primo ha
 comunicato la scoperta fatta di un giacimento
 mentre viene assegnata una indennità nei pro-
 prietàrii delle superficie per danni a questa
 avvocati.

Legislazione Italiana

In Italia in questo ramo di legisla-
 zione si risente l'influenza delle varie dominazioni
 in subbita: ogni Stato in cui era divisa la penisola
 ha, aveva leggi sue proprie che ancora non si po-
 tevano unificare troppo radicate essendo le consue-
 tudini locali.

Uniche norme di carattere nazionale
 le sono quelle portate dalla legge Bonaparte
 (relativo regolamento 14 gennaio 1804) e 2 luglio 1804.

le quali non si scorporano delle prestazioni di pro-
 prietà alle similitane alle leggi antiche.

Leggi generali del 1893 e 1896

Permettendo basi comuni a queste
 disposizioni si prescrive uniche ed avere valore in
 tutte le provincie.

Secondo le prescrizioni della legge 30
 marzo 1893 in 1894, concernente la polizia delle
 miniere, cave e solfure, l'esecente oltre alle indica-
 ni del nome, cognome e domicilio proprio e delle
 persone alle quali è affidata la direzione e la sorve-
 glianza dei lavori, deve mantenere in duplice co-
 pia, il piano ad i profili dei lavori nella scala di
 1:500.

La sorveglianza è affidata agli ingegne-
 ri ed agli aiutanti del R. Corpo delle Miniere, coll'ob-
 bligo degli esecenti di agevolare l'attività ad ispe-
 zioni. Il prefetto riconoscendo, per ispezione dell'in-
 gegnere delle miniere, l'impropria del personale
 dirigente e sorvegliante può imporre la sostitu-
 zione.

Oli scavi devono essere fatti ad un di-
 stanza non minore di 200 m. dalle abitazioni, dai
 luoghi cinti da mura e dalle strade pubbliche e di
 fo dei corsi d'acqua, canali e acquedotti. E' fra-

colte del prefetto prescrivere distanze maggiori o minori; in questo secondo caso l'osservanza deve essere sanziona per gli eventuali danni.

Sono prescritte inoltre le norme che devono essere osservate per prevenire gli infortuni. Le opere esterne per la sicurezza degli operai e per ventilazione esatta delle acque possono essere dichiarate di pubblica utilità.

Comminata pena di ammenda o multa da L. 50 a lire 1000 la quale può essere raddoppiata; gli esecutivi, direttori e sorveglianti che non osservino le prescrizioni prefettizie in corso ancora nelle pene comminate dall'articolo 154. E. F.

La legge 2 luglio 1906 n. 302 è relativa alle espropriazioni ed ai consorzi minierari. Essa indica quali sono le opere per cui si può far luogo alla dichiarazione di pubblica utilità. Quando le maggiori esigenze dei proprietari di miniere, cave o torbierie contigue o vicine riconosca l'utilità di un'unione per provvedere alle opere necessarie ad un'utile coltivazione si può ed si viene alla formazione di un consorzio obbligatorio istituito per decreto ministeriale.

Il consorzio può anche essere volontario e viene costituito per atto pubblico. In seguito se ne stabilisce lo nome, le acquisizioni nella costituzione e nel funzionamento dei predetti consorzi.

Visto così le leggi che governano in generale la produzione mineraria senza risolversi il problema della proprietà vediamo come rapidamente questi disposizioni ancora siano in vigore nelle varie regioni italiane.

Leggi vigenti nelle varie provincie italiane.

Nelle provincie formanti l'antico Regno di Napoli e Sicilia per l'art. 117 delle leggi civili in data 25 marzo 1819: « la proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e delle parti sottoposte ». Il proprietario può fare qualunque coltivazione sopra e sotto il suolo, e salvo le modificazioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle miniere e dalle leggi e regolamenti relativi alle polizie ».

La legge però del 17 ottobre 1823 modificò in parte queste disposizioni precisando che qualora il proprietario del suolo rifiutasse di coltivare una miniera esistente sotto il terreno di sua proprietà, lo Stato può intervenire

mie e senza concessione ad altri, che però corrisponda un certo compenso al proprietario.

Esso eccezione a questa legge le miniere di zolfo in Sicilia che, pel R. Dispaccio del 16 Febbre 1808 appartengono in modo assoluto al proprietario del suolo, il quale però ha l'obbligo di comandare il diritto di coltivazione che ottiene mediante il pagamento di una tassa detta di Aperitura

In Toscana per Motu proprio 13 maggio 1788 è abolita la proprietà demaniale e regalìa sulle miniere. Sono eccezione le miniere di ferro nel territorio di S. Gimignano e nell'isola d'Elba.

Nelle altre regioni è applicato il principio della distinzione: nelle provincie di Modena e Reggio vige la legge Napoleonica del 9 agosto 1808; a Parma e Piacenza la legge del 21 giugno 1852; nelle provincie pontificie diversi editti.

Legge Montanistica Austriaca del 1854

In alcune delle provincie venete e in quelle che la legge Montanistica Austriaca del 23 maggio 1854.

Questa legge può considerarsi ec-

cezione non solo in ordine, anche chi non condivide l'opinione... principio economico deve ritenersi come saggio, chiaro e logico le disposizioni in essa contenute.

In essa: «a) per diritto regale sulle miniere intendesi quel diritto succedaneo in forza del quale certi minerali che trovansi nei loro depositi naturali sono esclusivamente riservati alla disposizione del Sovrano», anche chi procede alle indagini e protetto dalla legge che obbliga il proprietario del suolo a porre a tutte le scadenze necessarie. Le concessioni poi viene data per un tempo sovrano. Oggi sono abrogati i capitoli XI (delle imposte sulle miniere) della legge sulla ricchezza mobile, (e però ancora vige una fissa tassa fissa) e XIII (delle pene per contrabbando) al disposto della legge montanistica) delle leggi venute in tutta l'Italia.
Legge Sarda - Lombarda del 20 novembre 1859

Infine nel Piemonte, Liguria, Lombardia (escluso Mantova), Sardegna e Marche vige la legge cosiddetta Sarda-Lombarda del 20 novembre 1859. Essa distingue le coltivazioni minerarie in due classi:

Sec. 1. e 2. e 3. e 4. e 5. e 6. e 7. e 8. e 9. e 10. e 11. e 12. e 13. e 14. e 15. e 16. e 17. e 18. e 19. e 20. e 21. e 22. e 23. e 24. e 25. e 26. e 27. e 28. e 29. e 30. e 31. e 32. e 33. e 34. e 35. e 36. e 37. e 38. e 39. e 40. e 41. e 42. e 43. e 44. e 45. e 46. e 47. e 48. e 49. e 50. e 51. e 52. e 53. e 54. e 55. e 56. e 57. e 58. e 59. e 60. e 61. e 62. e 63. e 64. e 65. e 66. e 67. e 68. e 69. e 70. e 71. e 72. e 73. e 74. e 75. e 76. e 77. e 78. e 79. e 80. e 81. e 82. e 83. e 84. e 85. e 86. e 87. e 88. e 89. e 90. e 91. e 92. e 93. e 94. e 95. e 96. e 97. e 98. e 99. e 100.

1° Miniere costituite da filoni, lanchi o massi di minerali metalliferi, o contenenti zolfo, solfati di ferro, di rame, etc., oppure bituminosi, asfaltici, gresiosi, anticacite, litantese e lignitici.
 2° Borchie o ceneri di sabbia, terre metallifere, quarteze calcose, quarzifere, etc.

Il legislatore facendo tale distinzione e si preoccupa di regolamentare coltivazioni che importassero spese pesanti a favore della stessa natura ed entità, affine di poter meglio governare proteggere quelle che essendo più delicate per la maggiore estensione in profondità, restano però meno facilmente attuate con scapito della economia nazionale.

La legge tutela quindi in summo grado le miniere, mentre lascia più libere e più abbandonate le cave che attengono le industrie private per il loro esito finanziario più certo e prevedibile della coltivazione in meschina parte a giorno.

Le cave possono coltiversi o dal proprietario del suolo surge richiederle alcune autorizzazione governativa, o da altre persone che abbiano da esso il consenso.

Coni quicquanti della 1^a classe bisogna ottenere il permesso di ricerca che viene accordato con decreto prefettizio, dopo aver avuto il proprietario del suolo superficiale.

Agli effetti di legge, che godranno quindi la tutela, sono considerati come ricercatori, coloro soltanto le cui ricerche vengono intraprese colle permissioni del Governo.

Il permesso di ricerca è un anno prorogabile per un anno al più.

Il lavoro dev'essere comprendersi entro i termini e non dev'essere sospeso per più di 3 mesi, salvo casi di forza maggiore, o caso di guerra. Nell'occorrenza la concessione lo sospenderà e sospeso ed ha in ogni caso diritto ad un indennità da parte del concessionario.

Quando il giacimento sia ritenuto abbastanza importante dall'ingegnere del R. Corpo delle Miniere, le miniere con decreto ministeriale viene dichiarata scoperta e concessi di ben seguito alle quali dichiarazione ufficiale si dà luogo alla concessione per decreto reale la quale può essere accordata a qualunque individuo, sia o no cittadino

dello Stato o a qualunque società legalmente costituita, purchè giustificati dalle condizioni necessari per intraprendere o condurre i lavori e dei mezzi di soddisfacimento agli obblighi ed agli oneri che saranno imposti dall'atto di concessione, fra i quali si può essere il premio da pagarsi allo scopritore.

Dal giorno della concessione, anche se questa viene fatta al proprietario del suolo, la proprietà della miniera viene distinta da quella della superficie e considerata come una proprietà nuova, propria, perpetua, di fruibile e trasmissibile come tutte le altre, col vincolo però della inalienabilità (per sub. divide) le miniere occorre un decreto reale che determini le modalità della suddivisione e la ripartizione delle tasse tra i nuovi proprietari. Il concessionario inoltre è obbligato ad attuare subito la coltivazione e di mantenerla in attività senza che vi siano interruzioni superiori al periodo di due anni.

§ Estensione massima della miniera, se viene limitata a 100 ettari. Sulle miniere oltre all'imposta di ricchezza mobile, gravata

un'imposta speciale fissa, che è di S. 0.50 per ettaro di miniera di S. 20 per anno. Questa imposta fissa ha lo scopo di obbligare il concessionario a lavorare continuamente la miniera per non pregiudicare inutilmente il lavoro; affinché però essa potesse ottenere l'effetto desiderato, converrebbe fosse di un'altra natura.

In caso di abbandono volontario della miniera o di vicinanza in possesso dello Stato per inadempimento agli obblighi di legge, se entro due anni non si sarà fatto luogo né a vendite né a nuova concessione i terreni rimarranno liberi degli effetti della concessione.

Disposizioni speciali, ma troppo minute per essere studiate in questo capitolo erano che abbiamo fatto, promedano alle circostanze delle persone che lavorano nelle miniere, e specialmente regolano i procedimenti seguiti nella coltivazione affinché il lavoro della miniera stessa non venga compromesso, cercano cioè (come già abbiamo accennato) ad impedire lo spacco di un capitale di somma importanza nell'economia nazionale e che troppo spesso non viene ab-

stange largamente sfruttata dagli imprenditori.

Nella provincia di Pavia - Cremona ed
sono formate da coglioni già appartenenti
a domineggianti diverse, vigono le disposizioni
già accomodate per le provincie ad esse con-
fidenti e seconda del primitivo dominio a cui
ognuna di esse coglioni apparteneva.

Eccezioni alle leggi citate -

A tutte queste leggi fanno eccezione
le saline e le miniere di sale le cui coltivazio-
ni e riserve allo stato

Sugli effetti di legge e considerato co-
me sale ogni miscela di sali solubili nelle
quali il cloro e il sodio eccedano una certa
proporzione - sono però annesse certe in-
dustrie specialmente di acque salze sotto spe-
ciale sorveglianza.

Capitolo XXXIV

DERIVAZIONE D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE

Proprietà ed uso delle acque

L'acqua sebbene per la natura sua sia
imobile, pure verificandosi certe condizio-
ni viene dal Codice Civile riconosciuta come
bene immobile - e precisamente quando scorre
naturalmente - per opera dell'uomo nei suoi
alvei senza abbandonare la proprietà imme-
bile per eccellenza, la terra, sia che esse scorra
per forza naturale sia per irrigazione. E l'art.
112 del C.C. dice appunto:

" Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono
immobili. I canali che deducono le acque in
un edificio o fondo, sono pure immobili e fan-
no parte dell'edificio o fondo a cui le acque
devono servire.

Se per opera dell'uomo, l'acqua viene
staccata dal terreno in un diaccio scorse,
essa diviene un bene mobile e così, p. es., nel
modo di vendita d'acqua da esportarsi di

una cisterna o da un sottoterra.

Notiamo subito che tutte le acque, anche dichiarate di privata proprietà, non si ha che una proprietà flossogosa, di semplice uso. Delle stesse sorgenti che nascono in un fondo il proprietario non deve più che l'acqua sta nel suo fondo, appena essa passa sul terreno altrui, essa perde ogni proprietà (art. 540 c.c.) non solo, ma l'art. 545 del c.c. riferendosi a tutte le acque, private e qualunque proprietà di disposizione e lo obbliga a cederle mediante un'acqua corrispettivo. Rispetto al possesso delle acque, queste si dividono in pubbliche e private.

Il carattere di pubblicità rispetto al diritto civile dipende dal carattere materiale di destinazione e di uso pubblico, come è dichiarato dall'art. 429 del c.c. - quando per l'autorità toglie quella tale destinazione viene tolto il carattere fondamentale degli ammessi diritti ed obblighi propri delle cose veramente pubbliche.

Così l'acqua che si trova negli alvei dei fiumi, torrenti, laghi o canali devoti dello stato o serventi ad uso pubblico,

come canali navigabili e irrigatori, e pubblici. Ma quando lo stato concede quest'acqua in deviazione e privati, l'acqua deriva per se il primitivo suo carattere e diventa privata, soggetta soltanto ai vincoli imposti dalla concessione.

Del diritto civile sono poi ancora considerate come pubbliche quelle acque il cui regime e polizia, quantunque siano di dominio privato, spettano allo stato.

Un'acqua può considerarsi privata per tre cause:

- 1°) per ragione d'origine, p. e., allorché nasce nel fondo di un privato;
- 2°) per deviazione, quando viene devolta per concessione da un fiume pubblico per uso privato.
- 3°) allorché l'acqua sia destinata ad uso privato per disposizione di legge, secondo le norme dell'art. 543 del c.c.

Le acque pubbliche sono di proprietà demaniale, ma l'art. 429 c.c. dice genericamente i fiumi e torrenti senza specificare altro. Come proprietà demaniale, a differenza del patrimonio dello stato, esse possono

esse usate quindi da tutti i cittadini.

Legge sui lavori pubblici del 20 maggio 1865 -

al governo e affidate la superiore tutela delle acque pubbliche e l'ispezione sui canali e lavori. Questo concetto e meglio chiarito dall'art. 10 della Legge sui lavori pubblici del 20 maggio 1865, che specificando la attribuzione del primo capo dei Lavori Pubblici, con speciale altera, la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, difesa, ebe dei canali demaniali, la parte tecnica della distribuzione delle acque, la polizia e la manutenzione inasittima, fluviale e lacuale, il regime e la polizia delle acque pubbliche e corsi dei fiumi, torrenti, laghi, corsi e canali di solo artificiale. E' da notare che in questo articolo sono considerati come acque demaniali anche i laghi, corsi o canali di solo artificiale che il C. Civ. non ha detto come demaniali nell'art. 1127.

Il cui fine lo scopo stesso della legge che e' diretta precisamente a tutelare e vigilare sul corso d'acqua. Termini quindi di principio stabiliti dal C. Civ. riguardo alla proprietà, nessuna opera può essere intrapresa nel corso delle acque demaniali o private

senza aver attenuto alle disposizioni della legge sui lavori pubblici e sulle deviazioni o tenendo concessione ed autorizzazione secondo dei casi.

Delle disposizioni di questa legge per quanto riguarda le acque, molte vennero in seguito abrogate, riunite poi insieme gli articoli rimasti inalterati e quelli modificati essi formarono il: Testo unico delle disposizioni di legge intanto alle opere idrauliche delle diverse categorie del 25 luglio 1904. Venne abrogato inoltre il Capo del Titolo IV della legge 1865, in suo luogo venne promulgata la legge 10 agosto 1904 sulle deviazioni.

Secondo la legge del 25 luglio 1904, e secondo degli interessi ai quali provvedono le opere intanto alle acque pubbliche sono distinte in 5 categorie, e si eseguiscano:

- 1°) Dello Stato esclusivamente;
- 2°) Dello Stato col concorso della provincia e degli interessati riuniti in consorzio.
- 3°) dai Consorzi degli interessati col concorso dello Stato, delle provincie, dei comuni;
- 4°) dai Consorzi
- 5°) dai proprietari e possessori interessati.

La manutenzione, eoli queste opere

Sono:
 per la 1^a categoria a carico esclusivo dello Stato,
 per la 2^a " " dello Stato ed concessa
 solo nelle provincie e dei consorzi,
 per la 3^a e la 4^a categoria a carico esclusivo del
 consorzio.
 per la 5^a categoria a carico dei proprietari e
 propositi interessati.

La legge specifica in quale categoria
 si debba adjudicare un'opera. La legge del
 1855, poi, nella parte rimasta inalterata, fa ob-
 bligo al governo di tenere un elenco dei corsi
 d'acqua appartenenti alla 1^a categoria o delle
 opere che si possono considerare di 2^a cate-
 goria. In questi elenchi ne esistono già molti
 seguendo così le esigenze sia locali che fiscali.
Legge sulle derivazioni di acque pubbliche
che del 10 agosto 1855.

L'articolo 1^o di questa legge pre-
 scrive: nessun corso d'acqua pubblica
 ... se non ne abbia un titolo legitimo o non
 ne ottenga la concessione dal Governo, la
 quale è soggetta al pagamento di un ca-
 none ed alle condizioni prescritte dalla pre-
 sente legge.

Le concessioni sono sempre fatte senza
 pregiudizio dei terzi, e possono essere temporanee
 o a perpetuità.

Le concessioni temporanee si fanno
 per un termine di 30 anni; il concessionario
 ha diritto di ottenere il rinnovamento della
 concessione e con successivamente, salvo quel-
 le modificazioni che si rendessero necessarie.
 Il rinnovamento della concessione può venire
 negato quando il concessionario abbia
 fatto dell'acqua uso diverso da quello fissato
 dalla concessione stessa, ed anche può essere
 negato per abuso, ed abuso.

Le concessioni a perpetuità non
 potranno farsi che per legge.

Le concessioni temporanee sono fatte
 o per decreto reale o dal prefetto. Occorre
 il decreto reale quando la derivazione si fa
 dai laghi, dai tronchi fluviali di con-
 fine, dai corsi d'acqua navigabili e quelli
 le cui arginature e sponde sono inserite
 fra le opere idrauliche di 2^a categoria.
 Per tutti gli altri corsi d'acqua pubbliche
 le concessioni sono fatte dal prefetto, sentito
 l'ufficio del Genio Civile in caso di contestazione.

Quindi. Quando poi la deviazione interessi più
 persone, la concessione è fatta dal prefetto del
 territorio sul territorio della quale cade
 la base di deviazione: in caso di opposizio-
 ne si interviene al prefetto stesso, la senten-
 za si decide dal ministro dei lavori pubbli-
 ci, e la concessione viene fatta dal ministro
 delle finanze.

Acque idrauliche

Per ogni canale dinamico norma-
 le destinato a forza motrice il canone rego-
 lato è di L. 5, cioè la forza motrice per la
 quale è dato il canone viene misurata
 tenendo conto della caduta effettivamente
 utilizzata per il motore cioè della differen-
 za di livello tra i due canali di arrivo e di
 scarica.

Per gli art. 13 e 14 del regolamento
 relativo del 26 novembre 1893 l'ingegnere ca-
 po del Genio Civile nel verbale delle visite
 locali deve fornire spiegazioni sui canoni
 da richiedersi (tenuto conto dei necessari
 oncoli, approssimativamente riveduti, e al
 caso, emendati) e le relative scadenze.

Le scadenze per il pagamento dei ca-

noni sono regolati dall'art. 21 del regolamento
 stesso, il quale dice:

"Dalla data del decreto di concessione decor-
 rono il canone e la durata della concessione
 stessa".

Quando "siano fissati vari periodi per l'occu-
 pazione dell'opera e per l'utilizzazione dell'acqua
 il canone relativo al 1° periodo decorra dalla
 data del decreto di concessione, e quella rela-
 tiva ai periodi successivi decorreranno dal
 principio di detti periodi".

Certo non il possesso, che l'uso dell'ac-
 que non incomincia che dopo il colle-
 ggio delle opere della concessione o di cia-
 scun periodo di essa.

Un concessionario d'acque per
 irrigazione può rilesenerne anche per forza
 motrice, invece il concessionario di acqua
 per forza motrice non può impiegarla per
 irrigazione, che dietro speciale concessione.

In ogni caso, nel doppio uso, il ca-
 none sarà il più elevato dei due [Il canone
 per la concessione d'acque per irrigazione
 è di L. 50 oppure 25 secondo che si tratti o
 di costituzione delle relative, per moduli

(100 litri al 1°) oppure di L. 5.50 annua per etta-
re. Indipendentemente da questo canone il
concessionario deve in ogni caso pagare una
tassa fissa, detta tassa sulle concessioni gover-
native, in base alla legge 19 settembre 1874 e che
è di L. 20.

L'articolo 4 della legge prescrive in
marginio: « Gli atti di concessione doterminano
la quantità, il modo, le condizioni della
estrazione e della restituzione delle acque,
quella della condotta e dell'uso, le garanzie
richieste, . . . e stabiliscono l'ordine canonico
da osservarsi alle fozze dello Stato ».
Se entro il termine fissato nella concessione
non si acquiesce, non viene autorizzata ed utilizza-
ta, la concessione stessa decade.

Formalità necessarie per ottenere la
concessione.

Chi intende deciare e adun-
anche temporaneamente, non presentare
domanda al prefetto se la concessione non
sia data per decreto prefettizio, al ministe-
ro delle Finanze per mezzo del prefetto se la
concessione venga fatta per decreto reale. In
questo secondo caso il ministro delle

marine deve sentire il parere dei consigli provinciali,
d'interesati e fozzati, e quelli che fanno suggestio-
ne il Consiglio superiore dei Lavori Pub-
blici.

Le domande per le grandi deciazioni
non sono corredate da progetti di massima
compilati secondo norme speciali. Per dieci
decade dell'entrata della deciazione d'atto, e del
regolamento posto l'elenco dei limiti massimi,
oltre i quali la deciazione è considerata
grande.

Alle altre deciazioni devono essere uni-
ti:

- 1°) un piano topografico, in scala non minore di
1:2000, recante l'indicazione delle opere che si
intendono eseguire nell'alveo o bacino o nell'acqua
pubblica;
- 2°) i profili longitudinali e trasversali dell'al-
veo o bacino, coll'indicazione del livello normale
delle acque e di massima piena, e dell'altime-
trie delle opere, i profili del canale derivatore
anche se esistono canali già esistenti.
- 3°) una collezione dimostrante l'impo-

autà della spessa per parte rispetto ai taggi, rispetto al regime delle acque, alla sicurezza di altri canali, strade etc. potante la concessione della spessa, l'indicazione dell'uso dell'acqua, della fogga naturale ottenibile, cioè colabiti e clabiti. Molte volte che la derivazione sia di piccola entità il prefetto può dispensare dal presentarsi alcuni dei documenti prescritti. I documenti devono essere firmati da un ingegnere, quelle per piccole concessioni possono essere firmati anche da un architetto, da un perito agronomo, o da un misuratore pretore. Tutti i documenti devono però essere bollati e muniti dell'art. 19 n. 10 della legge sul bollo.

Istruttoria

Il Prefetto, ricevuta la domanda, fa procedere ad un suo esame preliminare per parte dell'ufficio del Genio Civile. Dietro parere del Genio Civile il prefetto può accogliere o dichiarare improcedibile la domanda stessa. Le cause di rigetto possono essere: motivi d'interesse pubblico, non cognoscere documentazioni, averlo dopo invito del prefetto a completare i documenti di rito. Se la concessione si deve fare per decreto reale il giudizio dell'accoltazione spetta al Ministero delle Finanze dietro parere dei Ministri di R. S. C. e dei Servizi pubblici.

Quando vengono presentate più domande per una classe concessione e spessate quella presentata prima delle altre. Fin'essere servita una domanda presentata posteriormente per gravi motivi d'interesse pubblico.

Richieste procedibili la domanda il prefetto la comunica alle deputazioni provinciali interessate, contemporaneamente per via mediante diretto alla pubblicaazione delle domande stessa all'ello di tutti i comuni interessati. La domanda ed i relativi documenti vengono depositati nell'ufficio del comune in cui cade la bocca di derivazione. Chiunque può prendere visione di essi. Gli interessati hanno diritto di intervenire sul loro opuscoli alla visita locale che viene in seguito fatta e possono presentarsi o i loro reclami sia durante il deposito delle domande sia al momento della visita stessa.

La visita locale viene fatta dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile nel cui circondario idraulico si vuole aprire la derivazione o dagli ingegneri capi (o dai loro delegati) nel caso che la derivazione interessi più provincie. Sulla località dell'ingegnere verifica se il disegno corrisponde ai rilievi, prende atto delle osservazioni e produzioni delle parti interessate. In seguito deve redigere un

reazione esponendo il proprio prezzo e facendo proprie
 le mille quantità d'acqua che si può concedere sulle
 fante o diminuzioni delle opere d'arte. Al verbale di vi-
 sito, alla relazione deve ancora unire le condizioni alle
 quali deve essere vincolata la concessione. Queste condi-
 zioni possono essere diverse specie, ad es. le quantità mas-
 sime de non oltrepassare e quelle modie suari sono fissate
 i canoni; il distivello del pelo d'acqua, il modo e le por-
 zioni di estrazione e distribuzione, della condotta e
 dell'uso dell'acqua, i canoni de pagarsi e le modalità
 di pagamento, i termini entro i quali, sotto pena
 di decadenza il concessionario dovrà

- 1) presentare il progetto definitivo
- 2) cominciare i lavori
- 3) ultimare i lavori, etc.

Compiute l'istruttoria, il prefetto fa la con-
 cessione richiesta per le opere per le quali è sufficiente
 il suo decreto, altrimenti trasmette al ministero di
 A. S. E. i documenti. Se concessione vorrà quindi nel
 modo di cui già abbiamo fatto cenno, sentiti gli uffici
 competenti.

Il progetto della domanda deve essere fatto con
 decreto motivato.

Le spese per l'istruttoria e per l'esame della
 domanda sono a carico del richiedente, che deve all'atto

della presentazione delle domande depositare una
 somma fissa dal prefetto. Nel caso che sia proposta
 una domanda di concessione, il richiedente deve anche
 rimborsare le spese istruttoria della domanda presen-
 tate precedentemente.

Variazioni nelle concessioni

Le concessioni si può variare d'uso e invec-
 cimenti dell'ipotesi, purché non dannosi alla
 pubblica utilità e derivazione o la costituzione delle
 acque. In quest'ultimo caso deve essere anzitutto
 tamente le prefettive. Ogni domanda di variazione
 nell'quantità d'acqua derivata o nelle disposi-
 zioni di derivazione deve seguirne la stessa proce-
 dura delle domande nuove.

Se per ragioni di pubblico interesse, duran-
 te una concessione viene modificato il regime di un
 corso d'acqua, per la derivazione del quale occorre
 concessione per decreto reale, lo Stato non paga im-
 demnità al concessionario, solo riduce od annulla
 il canone se viene diminuita o tolta la quantità
 d'acqua derivata.

Le canoni delle acque pubbliche e delle derivazioni

I progetti per messo degli uffici del Genio
 civile devono precedere all'elenco delle acque pubbliche
 e delle derivazioni nelle rispettive provincie. Questi elen-

chi possono essere esaminati, sia chiunque nel periodo di 15 giorni dalla pubblicazione, e si può fare opposizione ad essi presso gli Uffici del Garis Civile.

Gli elenchi vengono poi approvati con decreto reale e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Eliintenti di acque pubbliche devono essere dichiarati alla prefettura.

Vigilanza e contaccensione.

Le vigilanze e affidate agli Uffici del Garis Civile ed alle Intendenze di Sananga.

Il verbale di accertamento della contaccensione deve essere consegnato al sindaco del Comune in cui questa sia accertata, il sindaco trasmette gli atti al prefetto che provvede in conformità alle disposizioni dell'art. 878 della legge 10 marzo 1865 sui lavori pubblici.

In casi gravi si procede anche alla revoca per parte dell'autorità che ha data la concessione.

Progetti di leggi successivi

Sul progredire dell'industria e specialmente dell'elettrotecnica e dell'agricoltura la legge del 1884 si è dimostrata insufficiente ed inadatta.

Ultimamente ancora venne presentato dall'allora Ministro Bertolini un progetto di legge.

Per quanto questo, per le vicende parlamentari sia

discaduto, è bene rammentare i punti principali, come indizi della nuova legislazione o provvedimenti di materia, come pure è opportuno accennare ai tentativi precedenti poiché essi consistono di norma nella confusione dell'ultimo progetto di legge.

Circolare Affari de Riva

Il 17 giugno 1898 l'on. Affari de Riva, disse, in una circolare alle autorità competenti invitando di non dar fuori corso alle domande di concessione.

Il motivo di quest'ordine era il timore che troppo numerose concessioni di acque lesive erano spuntate lo Stato quindi, inlessa, trasformare la concessione in concessione elettrica nelle ferrovie; l'on. Affari de Riva, intanto rinviava commissioni per studiare un nuovo progetto di legge. Questo presentato poco dopo al Senato decadde per la chiusura delle sessioni.

Troventava però il difetto essenziale di diffondere e accigliamente la futura concessione elettrica delle ferrovie, come hanno permesso all'industria privata. Sotto questo punto di vista fu bene che il progetto non si sia potuto approvare finché era votato quale utopia era controvindicato, importante che di fronte ad un aumento enorme di concessioni progetti dell'industria privata, la concessione

debbino della fessura non ha ancora preso uno sviluppo
per la decisione suppone una prossima adozione sul testo
che la vota. Questo progetto già in questa emendato dal
Senato, toglie alcuni gravi inconvenienti della legge
del 1884.

L'on. Paluzzone fece studiare di nuovo la questione
e le conclusioni furono per un aumento del canone
per l'introduzione del concetto dell'asta tenendo le
speculazioni, per la riduzione della durata delle con-
cessioni. Contemporaneamente le opposizioni delle associa-
zioni e dei capitani impedirono la presentazione
della legge.

Dopo altri studi e proposte fra le altre quel-
lo dell'on. Magagnoli i cui concetti sono in parte ap-
plicati nel nuovo progetto, si venne al Progetto Besto-
lini, presentato al Senato il 15 dicembre 1908.

Progetto Bestolini

Questo progetto meglio specificò quali sia-
no le acque pubbliche dando quindi una norma più
sicura nel riconoscimento della natura giuridica
delle acque.

Il Governo può fare delle riserve idrauliche
che nell'interesse fluviali, della navigazione in-
terna, delle bonifiche, con vincoli imposti con decreto
reale che durano 3 anni, prorogabili a 6.

In caso di fine o mancato di una stessa
concessione il progetto di legge propone la concessione
ne ripulendo le acque deviate o le forze prodotta. Ciò
pare poco attribuibile però per la costituzione, come
ora avviene, di grandi società, che male si adatta-
rebbe ad esigenze degli irrigatori in comune. Se la con-
cessione non è possibile la legge proposta dà la preferenza
alle domande di concessioni per applicare l'acqua a la forza
a pubblica utilità. Lo stesso articolo però rimette in vigore
il concetto delle licitazioni che certamente non può favori-
re lo sviluppo questo delle industrie, in oltre non tiene
alcun conto della priorità delle domande.

Le concessioni e rimovibile una volta so-
lo per 30 anni, alla scadenza lo Stato ha il diritto di
ritenere senza compenso le opere costruite nell'alveo
o sulla sponda del corso d'acqua o di obbligare il con-
cessionario a ripristinare l'alveo a proprie spese:
troppo esosa e forse questa disposizione.

I canoni annui dovuti allo Stato sono
mantenuti invariati, però istituisce perenni una
si e favore delle provincie e dei comuni. Impone
l'obbligo di cedere a forza di costo un decimo della
forze ricavate, quando queste ecceda i 500 carab-
bi, ai comuni irrisarcibili, comparsi fra le proce-
e la costituzione. Non solo, ma impone, agli utenti

altri canoni di L. 2 per cavallo a favore dei comuni che si trovano in certe condizioni, e precisamente di quelli che già godono della sovrainposta per i terreni, fabbricati e ricchezza mobile solitamente alle stesse industrie.

Evidentemente questo aumento di canone in L. H. per cavallo potrà anche essere essenziale a code industriali.

Con opportune disposizioni ancora tagliare il preceale, che le piccole deviazioni improdiscano le maggiori, e infine togliere le deviazioni d'acqua applicate al servizio ferroviario, difende e favorisce cioè il futuro sviluppo della trazione elettrica senza danneggiare troppo l'industria privata.

E' da augurarsi che presto si ripescano gli studi e venga modificata queste queste casi importante della legislazione industriale.



Autografato da
VITTORIO MARI
Via C. Alberto 3 Torino

Autografato da
VITTORIO ANDREA
Corso Vercellina 23

INDICE



I	Introduzione. Del contenuto dello insegnamento e delle difficoltà che la scienza e la legislazione industriale presentano	3
II	Della ricchezza	20
III	Delle leggi dell'acquisto delle ricchezze (leggi del minimo mezzo, delle decadenze dell'utilità dei beni, della varietà dei bisogni e delle sostituzioni dei beni).....	37
IV	Le leggi del prezzo (valore) in regime di libera concorrenza	53
V	Le leggi del prezzo (valore) in caso di monopolio. Casi intermedi	73
VI	Spettori della produzione	91
VII	Il lavoro	104
VIII	Gli agenti naturali della produzione	128
IX	Il capitale	139
X	Dei diversi tipi di instaprese e la figura dell'imprenditore moderno	147

II

XVI	Diversi tipi di organizzazione dell'im- presa industriale	199
XV	Dei sindacati industriali (trusts, cartelli, etc.)	225
I-E	Della distribuzione del prodotto dell'impresa in generale	268
XVII	Delle rendite	288
XVI	Dell'interesse del capitale	303
XV	Del salario del lavoro	327
	1 } Delle variazioni del salario	327
	2 } Dei metodi di remunerazione del lavoro	344
XVII	Dei conflitti fra capitale e lavoro e delle leghe operaie	375
XVIII	L'intervento dello Stato nei conflitti fra capitale e lavoro. Conciliazione pubblica, arbitrato, etc.	398
XIX	La legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli	438
XI	La legge sul riposo settimanale e festivo	470
XVI	Le leggi degli infortuni sul lavoro	491

III

XVII	Pensionazione con la vecchiaia e la invalidità negli operai	550
	1 } Pensionazione in Italia	550
	2 } in obbligazioni all'estero	562
XVII	Il servizio e scorie fange delle cal- daie e dei recipienti di vapore	575
XVII	Polizia sanitaria delle fabbriche che	589
XVI	Delle riciclagioni delle riserbate Delle monete	602
XIV	Delle banche e del credito in- dustriale	662
XVII	Della speculazione commer- ciale e delle crisi economiche	698
XVIII	La diminuzione nel costo dei tra- sporti, il commercio internazio- nale ed il protezionismo,	701
XVII	Della politica per le rinvanzioni industriali per i disegni e mo- delli di fabbriche e costruzioni internazionali relative	756
XVI	Dei vecchi di fabbriche e di com- mercio e delle convergenze inter- nazionali relative	809

IV

XIII	Delle titole del nome delle ditte dell'insegna e dei loro equivalenti	83
XIV	Della concorrenza sleale	843
XV	Segnalazione univocaria	855
XVI	Derivazioni d'acque per uso industriale	871



1754

